*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145° — Numero 16**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 21 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. 7.

**Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999** . . . . . . . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Battuda e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Giulianova e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Mason Vicentino e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Graffignano e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . . Pag. 17

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero della giustizia**

DECRETO 4 dicembre 2003.

**Insegne di qualifica del ruolo degli ispettori** . . . . . Pag. 18

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 15 gennaio 2004.

**Revoca della concessione n. 289/02 del 6 dicembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Nuova Sartini S.r.l., in Rimini** . . . . . . . . . . . . . Pag. 29

**Ministero della salute**

DECRETO 16 ottobre 2003.

**Iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/81/CE della Commissione del 10 ottobre 2002** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

DECRETO 19 dicembre 2003.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Vela», in Bedonia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita** . . . . . . . . . Pag. 32

DECRETO 19 dicembre 2003.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Il Bric», in Rorà, al fine dell'imbottigliamento e della vendita** . . . . . . . . . Pag. 32

DECRETO 19 dicembre 2003.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Aluntina», in Torrenova e Caprileone, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.** Pag. 33

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

DECRETO 22 dicembre 2003.

**Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata, in rappresentanza della C.I.S.L.** Pag. 33

DECRETO 29 dicembre 2003.

**Scioglimento di varie società cooperative** . . . . . . . Pag. 34

DECRETO 30 dicembre 2003.

**Scioglimento di alcune società cooperative** . . . . . . Pag. 37

DECRETO 7 gennaio 2004.

**Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Alessandria, in qualità di rappresentante dei lavoratori.** Pag. 40

DECRETO 8 gennaio 2004.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Prato** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40

DECRETO 9 gennaio 2004.

**Sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna.** Pag. 40

**Ministero delle comunicazioni**

DELIBERAZIONE 13 gennaio 2004.

**Rettifica della deliberazione 18 dicembre 2002, recante la definizione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41

**Ministero delle attività produttive**

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «L'Ulivo», in Campagna** . . . . . . . . . . . . Pag. 41

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Sperimentazione 72», in Acerra** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra** . . . . . . Pag. 43

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

DECRETO 1° dicembre 2003.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fico Bianco del Cilento», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta** . . . . . . . . . . Pag. 43

DECRETO 29 dicembre 2003.

**Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**

DECRETO 17 novembre 2003.

**Autorizzazione all'organismo di classifica RINA S.p.a. per le certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi in attuazione al regolamento (CE) n. 782/2003 e relativo accordo sulle modalità di espletamento dell'attività di certificazione** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 48

**Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca**

DECRETO 23 dicembre 2003.

**Rettifica al decreto del 2 agosto 2002 di ammissione al finanziamento al Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione», relativo al progetto n. 12811 - Trasporti tema 15** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 51

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

**Piano nazionale della sicurezza stradale (art. 32, legge n. 144/1999) - Secondo programma annuale di attuazione per il 2003.** (Deliberazione n. 81/2003) . . . . . . . . . . . . . Pag. 52

**Agenzia del territorio**

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Biella**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53

**Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna**

ORDINANZA 23 dicembre 2003.

**Realizzazione degli interventi urgenti ricompresi nell'Accordo di programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurativo» - Fase I 2000-2002 (26 febbraio 2002) - Ente attuatore: E.S.A.F. - Deroga alla normativa vigente.** (Ordinanza n. 379). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 53

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

**Approvazione perizia suppletiva e di variante dell'intervento «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi» - Ente attuatore: E.A.F.** (Ordinanza n. 380) . . Pag. 55

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Avviso relativo alla pubblicazione della circolare concernente: «Ambito dei destinatari e prescrizioni in ordine alla presentazione delle domande di applicazione dell'art. 10, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dell'art. 9-*ter*, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343». Pag. 56

**Corte suprema di cassazione:**

Annunci di proposte di legge di iniziativa popolare. Pag. 56

**Ministero degli affari esteri:**

Rilascio di *exequatur* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 56

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Silvestro Papa, in Montella . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Montella . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Maria Assunta o della Cattedrale, in Como . . . . Pag. 57

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Sturno . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Gatteo . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57

**Ministero dell'economia e delle finanze:** Cambi di riferimento del 16 e 19 gennaio 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 57

**Ministero della salute:** Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Revaxis». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 57

**Ministero delle attività produttive:**

Legge n. 212/1992. Decreto n. 171 del 19 aprile 2001 come modificato dal decreto n. 176 del 13 maggio 2003. Graduatoria dei progetti ammissibili al contributo con indicazione di quelli finanziati sulla base delle risorse disponibili. Pag. 58

Variazione della denominazione della società «Studioconsult Fiduciaria S.r.l.», in Pescara e trasferimento della sede legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 59

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:**

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione della viabilità accessoria dell'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino, per l'adeguamento del sistema viario Roma-Fiumicino litorale, primo lotto ricadente interamente nel comune di Roma, presentato dall'A.N.A.S. - Compartimento per la viabilità Lazio - Roma. Pag. 59

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione del nuovo piano regolatore (P.R.P.) del porto di Anzio in comune di Anzio, presentato dalla società Capo D'Anzio S.p.a. e il comune di Anzio . . . . . . . Pag. 59

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato in comune di Villa di Serio, presentato dalla società Italgen S.p.a., in Villa di Serio. Pag. 60

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione di una variante gestionale dell'impianto di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi anche tossici e nocivi in comune di Filago, presentato dalla società Ecolombardia 4, in Milano . . . . . . . . . . . . . Pag. 60

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Palmi-Martirano nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, presentato dalla società SNAM Rete Gas S.p.a., in S. Donato Milanese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 60

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 29 settembre 2003.

**Primo programma delle opere strategiche (Legge n. 443/2001) «Terzo valico dei Giovi» - Linea AV/AC Milano-Genova.** (Deliberazione n. 78/2003).

**04A00315**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **7.**

**Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo stesso *Memorandum.*

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il *Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA MODIFYING THE EXTRADITION TREATY SIGNED IN ROME ON FEBRUARY 5TH 1873

The Government of the Italian Republic and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereinafter referred to as "the Parties";

**Recognising** the importance of extradition to strengthen the juridical co-operation among States and to effectively combat criminal activity;

**Stressing** the common interest of the Parties to ensure that extradition procedures operate in an efficient manner;

**Noting** that the Extradition Treaty signed on 5th February 1873 between Italy and the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and still in force between Italy and Sri Lanka needs to be made consistent with the present juridical system of the two Countries and should reflect current developments in the law;

**Further** noting that the Parties have agreed to negotiate a Protocol to the aforesaid Extradition Treaty of 1873;

Hereby agree that:

1) Articles III, IV and last paragraph of article IX of the aforesaid Treaty are abrogated.

2) The provisions contained herein will operate on a temporary basis pending the conclusion of a Protocol to the 1873 Extradition Treaty between the Parties.

3) The present amendment will be implemented in accordance with the provisions of article XIX of the Treaty of 1873.

4) The present Memorandum of Understanding will enter into force for each Party as soon as such Party completes its internal procedures for implementation. Parties will notify each other of the completion of such procedures.

**IN WITNESS THEREOF** the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding.

**Done** at Colombo on the **Eleventh day of August 1999**, in two originals in English language.

**H.E. MR. MAURIZIO TEUCCI**
Ambassador
For the Government of the
Italian Republic
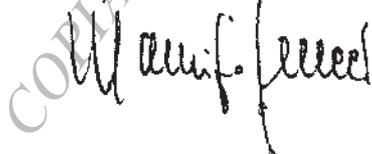
**MR. LIONEL FERNANDO**
Secretary/Ministry of Foreign Affairs
For the Government of the
Democratic Socialist Republic
of Sri Lanka
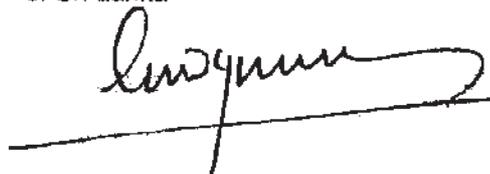
TRADUZIONE NON UFFICIALE

**MEMORANDUM D'INTESA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI
SRI LANKA A MODIFICA DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE
FIRMATO A ROMA IL 5 FEBBRAIO 1873**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, qui di seguito definite "le Parti";

**Riconoscendo** l'importanza dell'estradizione per rafforzare la cooperazione giuridica fra gli Stati e combattere efficacemente le attività criminali;

**Sottolineando** l'interesse comune delle Parti per far sì che le procedure di estradizione operino in maniera efficace;

**Notando** che il Trattato di Estradizione firmato il 5 febbraio 1873 fra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, tuttora in vigore fra Italia e Sri Lanka, necessita di essere adeguato all'attuale sistema giuridico dei due Paesi e dovrebbe riflettere l'attuale evoluzione della legislazione;

**Notando** inoltre che le Parti hanno concordato di negoziare un Protocollo al summenzionato Trattato di Estradizione del 1873;

Concordano quanto segue:

1) Gli Articoli III, IV e l'ultimo paragrafo dell'articolo IX del Trattato di cui sopra vengono abrogati.
2) Le disposizioni qui contenute avranno efficacia temporaneamente, in attesa che venga concluso un Protocollo al Trattato di Estradizione del 1873 fra le Parti.
3) Il presente emendamento sarà attuato in conformità con le disposizioni dell'articolo XIX del Trattato del 1873.

4) Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore per ogni Parte non appena ciascuna di esse avrà espletato le procedure di attuazione interne. Le Parti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.

**IN FEDE DI CIO'** i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

**Fatto** a Colombo **l'undici agosto 1999** in due originali in lingua inglese.

**H.E. MAURIZIO TEUCCI**
Ambasciatore
Per il Governo della Repubblica Italiana

**SIG. LIONEL FERNANDO**
Segretario/Ministro degli Affari Esteri
Per il Governo della Repubblica
Democratica Socialista di Sri Lanka

Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, e Sua Maestà il Re d'Italia, avendo giudicato conveniente per la migliore amministrazione della giustizia e per prevenire i reati nei loro rispettivi territori, che le persone imputate o condannate per i reati qui appresso enumerati, e che cerchino sottrarsi alla giustizia, sieno, in certi casi, reciprocamente consegnate; le Loro prefate Maestà hanno nominato come Loro Plenipotenziari per conchiudere un Trattato a questo scopo, cioè :—

Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna ed Irlanda, Sir Augustus Berkeley Paget, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

E Sua Maestà il Re d'Italia, il Nobile Emilio Visconti Venosta, Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

I quali, dopo essersi communicati i loro respettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto e conchiuso gli Articoli seguenti :—

*Articolo I*

Le Alte Parti Contraenti si obbligano di consegnarsi reciprocamente coloro i quali essendo imputati o condannati per uno dei reati indicati nel seguente Articolo; commesso nel territorio di una di esse Parti, saranno trovati nel territorio dell altra, nei modi e con le condizioni stabilite nel presente Trattato.

*Articolo II*

I reati pei quali è convenuta la estradizione sono i seguenti :—

1. Assassinio, o tentativo o cospirazione per assassinare, comprendente i reati designati dal Codice Penale Italiano siccome associazione de malfattori per la perpetrazioni di tali reati.

2. Omicidio volontario, comprendente i reati indicati dal Codice Penale Italiano colla designazione di percosse e ferite volontarie che producano la morte.

3. Contraffazione o alterazione di moneta, e spaccio od emissione di moneta contraffatta o alterata.

4. Falsificazione, contraffazione o alterazione, o emissione della cosa o documento falso, o contraffatto o alterato.

5. Furto od indebita sottrazione o appropriazione.

6. L'ottenuta consegna di danaro o di oggetti col mezzo di raggiro (truffa o frode).

7. Bancarotta dolosa.

8. Frode, sottrazione o appropriazione indebita, commessa da un depositario, banchiere, agente, amministratore, curatore (trustee), direttore o membro o ufficiale di qualsiasi pubblica o privata compagnia o casa di commercio.

9. Ratto (*rape*).

10. Rapimento di persona (*abduction*).

11. Sottrazione di fanciulli.

12. *Burglary* e *house-breaking*, comprendendosi sotto queste designazioni secondo la nomenclatura del Codice Penale Italiano, l'atto di chi, di notte tempo o anche di giorno, s'introduce mediante rottura o scalata o per mezzo di chiave falsa od altro strumento, nell'altrui abitazione per commettere un reato.

13. Incendio volontario.

14. Depredazione con violenza.

15. Minacce per lettera o per altro modo per estorcere danaro o altra cosa.

16. Pirateria, secondo il diritto internazionale, quando il pirata, straniero alle due Alte Parti Contraenti, abbia commesso delle depredazioni sulle coste o in alto mare a danno dei cittadini della parte richiedente, ovvero quando, essendo cittadino della parte richiedente ed avendo commesso atti di pirateria in danno di un terzo Stato, egli si trovi nel territorio dell'altra parte senza esservi sottoposto a giudizio.

17. Sommersione o distruzione, o tentativo di sommersione o distruzione di nave in mare.

18. Assalto a bordo di una nave in alto mare col fine di uccidere o di produrre gravi danni corporali.

19. Rivolta, o cospirazione di due o più persone a bordo di una nave in alto mare contro l'autorità del capitano.

Sarà pure accordata l'estradizione di coloro i quali avranno partecipato prima del fatto ad alcuno di questa reati (complici), purchè tale partecipazione sia punita dalle leggi di ambe due le Parti Contraenti.

*Articolo III*

Dal Governo Italiano non sarà consegnato alcun Italiano al Regno Unito, e verun suddito del Regno Unito sarà da esso consegnato al Governo Italiano.

### *Articolo IV*

La naturalità ottenuta in uno dei due Stati Contraenti, dall'imputato o condannato, dopo il commesso reato, non impedirà la ricerca, l'arresto e la consegna dello stesso. Può tuttavia essere ricusata la estradizione, ove siano trascorsi cinque anni dalla concessa naturalità, e l'individuo abbia, dalla concessione di questa, tenuto il suo domicilio nello Stato richiesto.

### *Articolo V*

Non sarà consegnato un imputato o condannato, se il reato pel quale egli è domandato sia politico; ovvero se egli prova che la domanda della sua consegna sia stata fatta con l'intendimento di giudicarlo e punirlo per un reato politico.

### *Articolo VI*

Non sarà accordata la estradizione, se dal commesso reato, dall'iniziato procedimento, o dalla condanna, sia decorso tanto tempo che l'azione penale o la pena secondo la legge dello Stato richiesto sia estinta.

### *Articolo VII*

L'imputato o condannato consegnato, finchè non sia stato liberato, o non abbia avuto l'opportunità di tornare nel paesi dove dimorava, non potrà essere carcerato, o sottoposto a giudizio nello Stato, a cui fu consegnato, per reato o per altra imputazione diversa da quella per la quale avenne la estradizione.

Ciò non si applica ai reati commessi dopo l'estradizione.

### *Articolo VIII*

Se l'individuo domandato è sotto processo o carcerato per un reato commesso nel paese dove si è refugiato, la sua estradizione può essere differita finchè la legge abbia avuto il suo corso.

In caso si debba procedere contro di lui o sia egli detenuto nello stesso paese per obbligazioni contratte con privati o per ogni altra azione civile, la sua consegna, ciò non ostante, avverrà, salvo alla parte di far valere i suoi diritti contro di lui innanzi all'autorità competente.

### *Articolo IX*

Le domande di estradizione saranno fatte rispettivamente per mezzo degli Agenti Diplomatici delle Alte Parti Contraenti.

La domanda per la estradizione di un imputato dev' essere accompagnata

da un mandato di cattura, rilasciato dalla competente autorità dello Stato che richiede la estradizione, e con tale prova che, secondo la legge del luogo dove il fuggitivo è trovato giustificherebbe il suo arresto, se il reato fosse stato quivi commesso.

Se la domanda riguarda un condannato, dev' essere accompagnata dalla sentenza di condanna della Corte competente dello Stato che fa la domanda di estradizione.

La domanda di estradizione non può fondarsi sopra una sentenza in contumacia.

*Articolo X*

Se la domanda di estradizione è fatta secondo gli anzidetti patti, le autorità competenti dello Stato richiesto procederanno alla cattura del fuggitivo.

Il catturato sarà condotto innanzi al Magistrato competente, il quale lo interrogherà, e fara le preliminari indagini sul fatto nel modo stesso che se la cattura fosse avvenuta per un reato commesso in quel paese.

*Articolo XI*

Le autorità dello Stato richiesto, negli esami che debbono fare, giusta le precedenti stipulazioni, ammetteranno, come prova intieramente valida, i documenti e le deposizioni testimoniali raccolte con giuramento nell' altro Stato, o copie di esse, e similmente i mandati e le sentenze ivi emanate, purchè tali documenti siano firmati o certificati da un giudice o Magistrato o Ufficiale dello Stato medesimo, e siano autenticati col giuramento di qualche testimone, o contrassegnati col sigillo uffiziale del Ministerio di Giustizia, o di qualche altro Ministero di Stato.

*Articolo XII*

Se nel termine di due mesi dalla data della cattura del imputato, non sarà esibita sufficiente prova per la estradizione, egli sarà liberato.

*Articolo XIII*

Non sarà eseguita la estradizione prima che siano decorsi quindici giorni dal dì della cattura; e solamente quando la prova sia stata trovata sufficiente, secondo le leggi dello Stato richiesto, a giustificare il rinvio del detenuto al giudizio nel caso che il reato fosse stato commesso nel territorio del suddetto Stato, od a dimostrare che il catturato è l'identica persona condannata dai Tribunali dello Stato che lo richiede.

### *Articolo XIV*

Se l'arrestato non sia consegnato e condotto via fra due mesi dall' arresto, o dalla decisione della Corte sopra la domanda di un ordinanza di *habeas corpus* nel Regno Unito, sarà liberato, tranne il caso che sia sufficientemente dimostrata la cagione del ritardo.

### *Articolo XV*

Se l'individuo domandato da una delle due Parti Contraenti in conformità del presente Trattato, sia anche chiesto da un altro o da altri Stati, per reati commessi nei loro territori, la consegna di lui sarà di preferenza accordata secondo l'anteriorità della domanda tranne che fra i Governi richiedenti non si sia stabilito un accordo o per riguardo alla gravità dei reati commessi o per qualunque altra ragione.

### *Articolo XVI*

Ogni oggetto di cui l'arrestato sarà trovato possessore al momento dell'arresto sarà sequestrato, per essere poi con lui consegnato. La consegna non si restringerà alle cose od oggetti provenienti dal furto o dalla bancarotta dolosa, ma comprenderà qualunque caso che può servire di prova del reato, e sarà eseguita anche quando, dopo ordinata la estradizione, non potrà questa avere effetto, o per la fuga o per la morte del delinquente.

### *Articolo XVII*

Le Alte Parti Contraenti rinunziano ad ogni domanda per rimborso delle spese occorse per la cattura e sostentamento della persona da consegnare, e per la sua traduzione sino sul bordo di una nave; le quali spese rimarranno a rispettivo loro carico.

### *Articolo XVIII*

Le disposizioni del presente Trattato si applicheranno alle colonie e possedimenti stranieri (*foreign possessions*) delle due Alte Parti Contraenti.

La domanda di estradizione per la consegna di un imputato o condannato, il quale sia fuggito in una delle dette colonie o possedimenti di una delle due parti, sarà fatta al Governatore, o all'autorità suprema di detta colonia o possedimento, dal principale ufficiale Consolare dell'altra residente nella colonia o possedimento; o se l'imputato o il condamnato sia fuggito da una colonia o possedimento straniero della parte nell'interesse della quale è fatta la domanda, essa sarà fatta dal Governatore o dall'autorità suprema di tale colonia o possedimento.

Su tali domande potrà essere provveduto in conformità, per quanto è possibile, dei patti di questo Trattato dai rispettivi Governatori o dalle autorità supreme, le quali tuttavia avranno la facoltà o di accordare la estradizione o di riferirne al proprio Governo.

Sua Maestà Britannica nondimeno potrà dare speciali provvedimenti nelle Colonie Britanniche e possedimenti stranieri, per la consegna dei delinquenti rifugiati in dette colonie o possedimenti, a Sua Maestà Italiana, sempre in conformità, per quanto sia possibile, alle disposizioni del presente Trattato.

Resta infine convenuto che questo patto non si applica all'Isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'Ordinanza del Governo Maltese del 3 Maggio, 1863, No. 1,230.

*Articolo XIX*

Le Alte Parti Contraenti dichiarano che le presenti stipulazioni si applicano tanto agli imputati o condannati, il cui reato, pel quale è chiesta l'estradizione, sia stato commesso prima quanto a quelli che l'abbiano commesso posteriormente alla data di questo Trattato.

*Articolo XX*

Il presente Trattato andrà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione, secondo le forme prescritte dalle leggi delle Alte Parti Contraenti.

Ciascuna delle Alte Parti potrà in ogni tempo por fine a questo Trattato, il quale però rimarrà in vigore sei mesi dopo la denunzia.

Questo Trattato sarà ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Roma fra se settimane, o più sollicitamente se sarà possibile.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato in doppio esemplare, in Inglese e in Italiano, il presente Trattato e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

FATTO a Roma il giorno cinque di Febbraio, l'anno del Signore mille ottocento settantatre.

[L.S.] VISCONTI VENOSTA
[L.S.] A. B. PAGET

L'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà la Regina della Gran Bretagna ed Irlanda presso Sua Maestà Italiana ed il Ministro degli Affari Esteri di Sua Maestà il Re d'Italia, avendo concordemente riconosciuto essere occorso un materiale errore nella indicazione della data dell'Ordinanza del Governo Maltese dei 21 Febbraio, 1863, che si trova menzionata in fine dell'Articolo XVIII della Convenzione d'Estradizione del 5 Febbraio, 1873, fra la Gran Bretagna e l'Italia, hanno di comune consenso dichiarato che dove si legge :—

« Resta in fine convenuto che questo patto non si applica all'Isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'Ordinanza del Governo Maltese del 3 Maggio, 1863 (No. 1230), » debba invece leggersi :—

« Resta in fine convenuto che questo patto non si applica all'Isola di Malta, rimanendo in pieno vigore l'Ordinanza del Governo Maltese del 21 Febbraio, 1863. »

Fatta la presente Dichiarazione in doppio originale a Roma il dì 7 Maggio, 1873.

[L.S.] A. B. PAGET
[L.S.] VISCONTI VENOSTA

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3314):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro (*ad interim*) degli affari esteri (BERLUSCONI) il 25 ottobre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3 dicembre 2002 e il 19 febbraio 2003.

Relazione presentata il 19 febbraio 2003 (atto n. 3314/*A* - relatore on. RIZZI)

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2093):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 e 30 ottobre 2003.

Relazione presentata l'11 novembre 2003 (atto n. 2093/*A* - relatore sen. CASTAGNETTI).

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

**04G0019**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Bonifacio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Bonifacio (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Faillaci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Bonifacio (Verona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 ottobre 2003, da sedici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1463/01.13.12 Area II del 30 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Bonifacio (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Elio Faillaci.

Roma, 17 dicembre 2003

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A00351**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Battuda e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Battuda (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Battuda (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Antuono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Battuda (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 4 novembre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 35730/AREL. PROC.9305 del 12 novembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Battuda (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Antuono.

Roma, 17 dicembre 2003

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A00352**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Giulianova e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Giulianova (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giulianova (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Giulianova (Teramo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 novembre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2607 Gab. del 20 novembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giulianova (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Marino.

Roma, 17 dicembre 2003

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A00353**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Mason Vicentino e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mason Vicentino (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mason Vicentino (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emanuela Milan è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Mason Vicentino (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, succedutesi nel tempo, di tre consiglieri, non surrogati per esaurimento della lista di appartenenza, il consiglio comunale si è ridotto a nove componenti trovandosi nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio *plenum.*

Le successive dimissioni di sei consiglieri, rassegnate nei giorni 27 e 28 novembre 2003, hanno causato il conseguente depauperamento dell'organo consiliare, determinando l'ipotesi dissolutoria del predetto organo.

Il prefetto di Vicenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto la scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2040/03 del 29 novembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mason Vicentino (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Emanuela Milan.

Roma, 17 dicembre 2003

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A00354**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003.

**Scioglimento del consiglio comunale di Graffignano e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Graffignano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Graffignano (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Salerno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Graffignano (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 novembre 2003, da otto componenti del corpo sonsiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Viterbo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 35167/Area II del 1° dicembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Graffignano (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Salerno.

Roma, 17 dicembre 2003

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

**04A00355**



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 dicembre 2003.

**Insegne di qualifica del ruolo degli ispettori.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», con particolare riferimento all'art. 7, comma 4, ove è previsto che con decreto del Ministro della giustizia, sono determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonché i criteri, gli obblighi e le modalità d'uso delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2002, recante «Disposizioni per l'uso, la durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria»;

Vista la tabella 32/13, lettera *a)*, punto 3) del predetto decreto ministeriale;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, sopra richiamato, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, in particolare l'art. 30-*quater* che ha previsto per le corrispondenti qualifiche apicali del ruolo degli ispettori la denominazione di «Sostituto commissario» e l'art. 15 del medesimo decreto legislativo che ne ha regolamentato le modalità di accesso;

Visto l'art. 43-*bis,* comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recato dall'art. 24, comma 1, del decreto legislativo, 12 maggio 1995, n. 197;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 5 luglio 1985, recante «Distintivi di qualifica da applicarsi sulle uniformi degli appartenenti alla Polizia di Stato»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 23 maggio 2003, relativo all'istituzione in via provvisoria del distintivo di qualifica per gli ispettori superiori «Sostituti commissari» della Polizia di Stato;

Tenuto conto che la Polizia di Stato con il citato decreto ministeriale 23 maggio 2003, registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno in data 26 giugno 2003, al numero 42, ha provveduto a disciplinare nella foggia e nelle caratteristiche i predetti distintivi di qualifica;

Ritenuta la necessità di sopperire in via provvisoria a tale carenza ed al fine di attenersi ad un principio di uniformità dei Corpi di polizia ad ordinamento civile militarmente organizzati;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole del sig. capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

*Insegne di qualifica del ruolo degli ispettori*

1. Le insegne di qualifica del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, sono quelle indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

2. Per gli effetti di cui al comma precedente l'art. 51 del decreto ministeriale 7 giugno 1993, recante «determinazione delle caratteristiche delle divise e delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e dei criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso» è abrogato.

3. Il decreto ministeriale 24 gennaio 2002, recante «Disposizioni per l'uso, la durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria» è così integrato;

4. Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.

Roma, 4 dicembre 2003

*Il Ministro:* CASTELLI



TABELLA *A*

**DISTINTIVO DI QUALIFICA PER SPALLINE**
**ISPETTORE SUPERIORE SOSTITUTO COMMISSARIO**

**Il distintivo consiste in una piastrina metallica trapezoidale con fondo verniciato di colore bleu che reca impressi una barretta, posta in prossimità della base maggiore con sovrapposto un rombo, ed una stelletta a cinque punte, del diametro di mm. 15, bordata di rosso.**

**Il profilo esterno della piastrina, la barretta con il rombo e la stelletta sono argentati.**

**DISTINTIVO DI QUALIFICA PER IL BERRETTO**
**ISPETTORE SUPERIORE SOSTITUTO COMMISSARIO**

**Il distintivo per il berretto rigido è applicato lungo l'attaccatura della visiera per mezzo di due bottoni di metallo simili a quelli per spalline della giubba ed ha le seguenti caratteristiche:**

**Soggolo in tirato argento mezzo fino argentato al 2%, con tre campiture di colore rosso ai bordi ed al centro di pari ampiezza (mm. 2) rinforzato, lungo mm. 320, largo mm. 15, con quattro galloncini di qualifica in nastro argentato divisi e perimetrali con filettatura di colore rosso, applicati su ogni lato del nastro all'altezza delle tempie.**
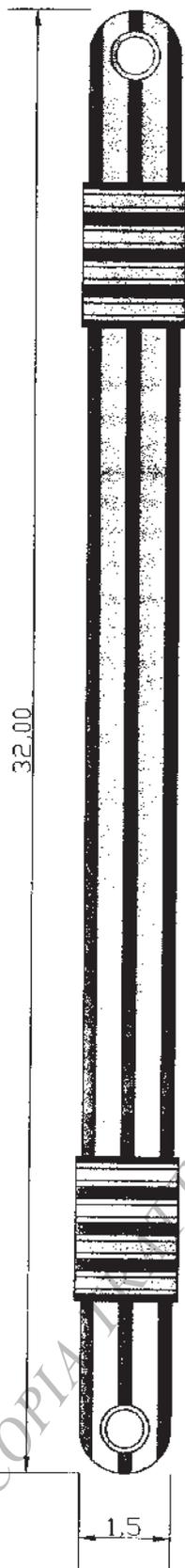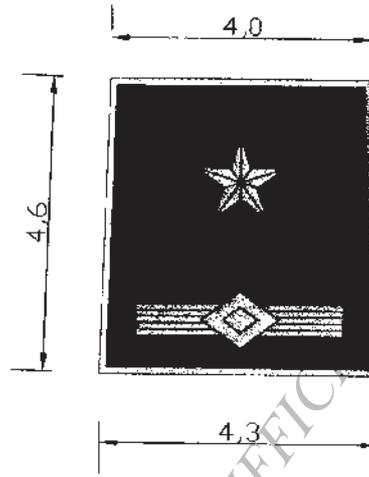
Soggolo
Gradi spallina
4,0
4,6
4,3
Sostituto Commissario
5,5
9,0
6,0
32,00
1,5
Gradi spallina tubolare

TABELLA *B*
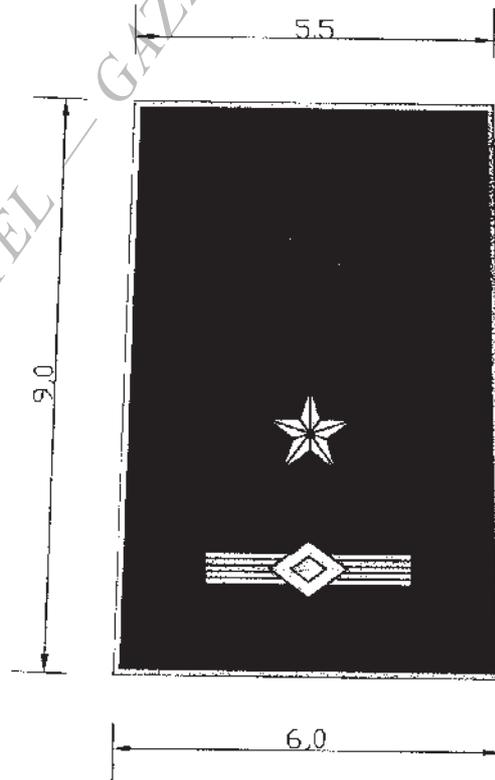
## DISTINTIVO DI QUALIFICA PER SPALLINE
## ISPETTORE SUPERIORE

**Il distintivo consiste in una piastrina metallica trapezoidale con fondo verniciato di colore bleu che reca impressi una barretta, posta in prossimità della base maggiore con sovrapposto un rombo, ed un pentagono zigrinato, con l'angolo rivolto verso la base minore del trapezio ed allineati sull'asse mediano della piastra.**

**Il profilo esterno della piastrina, la barretta con il rombo e il pentagono sono argentati.**

## DISTINTIVO DI QUALIFICA PER IL BERRETTO
## ISPETTORE SUPERIORE

**Il distintivo per il berretto rigido è applicato lungo l'attaccatura della visiera per mezzo di due bottoni di metallo simili a quelli per spalline della giubba ed ha le seguenti caratteristiche:**

**Soggolo in tirato argento mezzo fino argentato al 2%, con quattro campiture di colore azzurro ai bordi ed al centro di pari ampiezza (mm. 2) rinforzato, lungo mm. 320, largo mm. 15, con quattro galloncini di qualifica in nastro argentato divisi e perimetrali con filettatura azzurra, applicati su ogni lato del nastro all'altezza delle tempie.**

Soggolo
Gradi spallina
4,0
4,6
4,3
Ispettore Superiore
5,5
9,0
6,0
Gradi spallina tubolare
32,00
1,5

TABELLA *C*
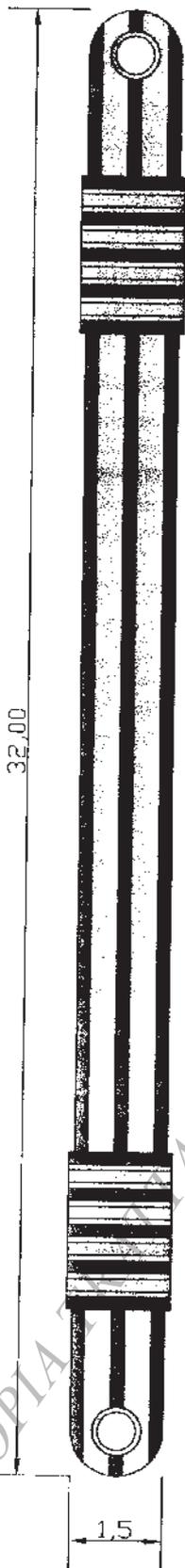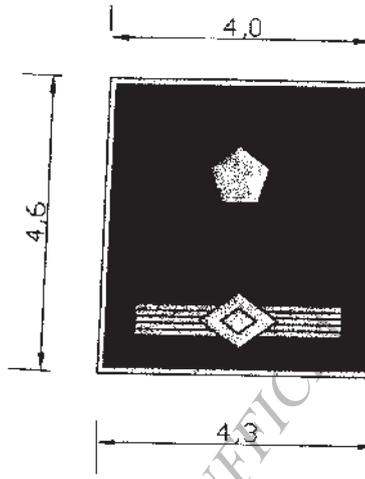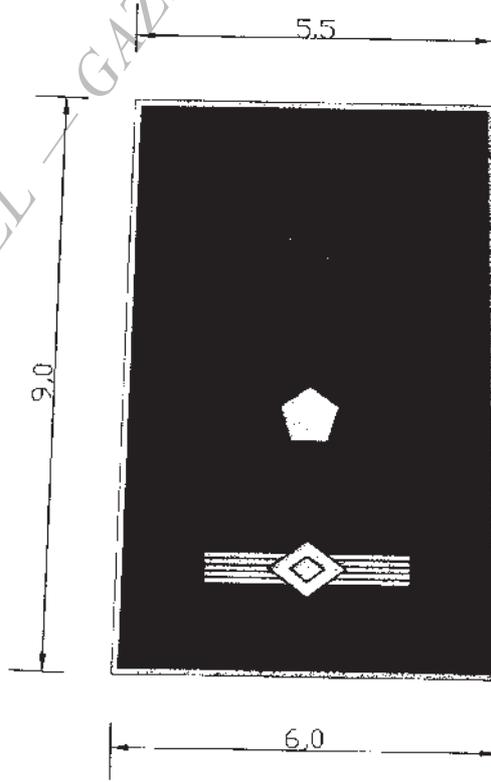
## DISTINTIVO DI QUALIFICA PER SPALLINE
## ISPETTORE CAPO

Il distintivo consiste in una piastrina metallica trapezoidale con fondo verniciato di colore bleu che reca impressi tre pentagoni zigrinati con l'angolo rivolto verso la base minore del trapezio ed allineati sull'asse mediano della piastra.

Il profilo esterno della piastrina e i pentagoni sono argentati.

## DISTINTIVO DI QUALIFICA PER IL BERRETTO
## ISPETTORE CAPO

Il distintivo per il berretto rigido è applicato lungo l'attaccatura della visiera per mezzo di due bottoni di metallo simili a quelli per spalline della giubba ed ha le seguenti caratteristiche:

Soggolo in tirato argento mezzo fino argentato al 2%, con tre campiture azzurre ai bordi ed al centro di pari ampiezza (mm. 2) rinforzato, lungo mm. 320, largo mm. 15, con tre galloncini di qualifica in nastro argentato divisi e perimetrali con filettatura azzurra, applicati su ogni lato del nastro all'altezza delle tempie.

Soggolo
Gradi spallina
4,0
4,6
4,3
Ispettore Capo
5,5
9,0
6,0
32,00
1,5
Gradi spallina tubolare

TABELLA *D*
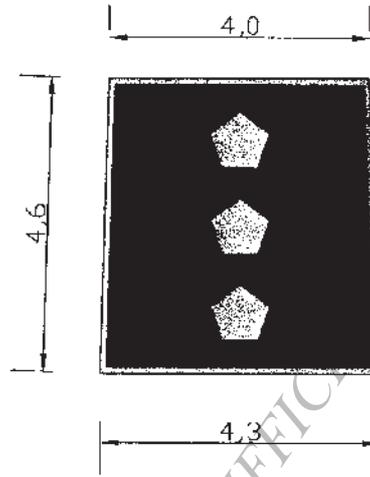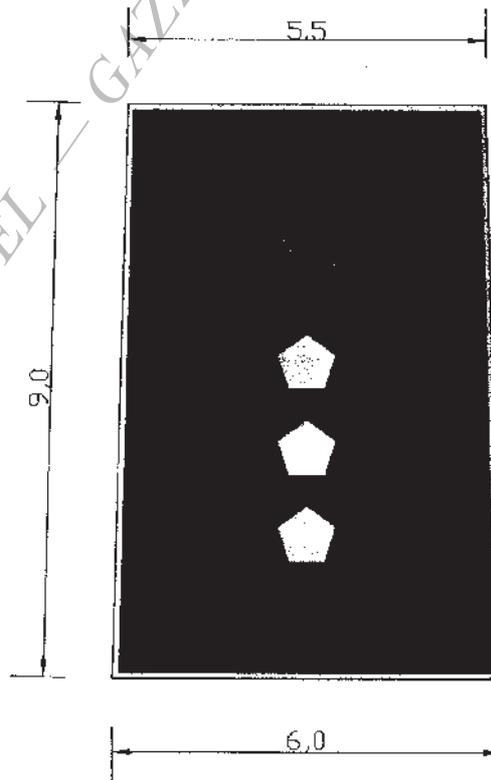
## DISTINTIVO DI QUALIFICA PER SPALLINE
## ISPETTORE

**Il distintivo consiste in una piastrina metallica trapezoidale con fondo verniciato di colore bleu che reca impressi due pentagoni zigrinati con l'angolo rivolto verso la base minore del trapezio ed allineati sull'asse mediano della piastra.**

**Il profilo esterno della piastrina e i pentagoni sono argentati.**

## DISTINTIVO DI QUALIFICA PER IL BERRETTO
## ISPETTORE

**Il distintivo per il berretto rigido è applicato lungo l'attaccatura della visiera per mezzo di due bottoni di metallo simili a quelli per spalline della giubba ed ha le seguenti caratteristiche:**

**Soggolo in tirato argento mezzo fino argentato al 2%, con due campiture azzurre ai bordi ed al centro di pari ampiezza (mm. 2) rinforzato, lungo mm. 320, largo mm. 15, con due galloncini di qualifica in nastro argentato divisi e perimetrali con filettatura azzurra, applicati su ogni lato del nastro all'altezza delle tempie.**

Soggolo
32,00
1,5
Gradi spallina
4,0
4,6
4,3
Ispettore
5,5
9,0
6,0
Gradi spallina tubolare
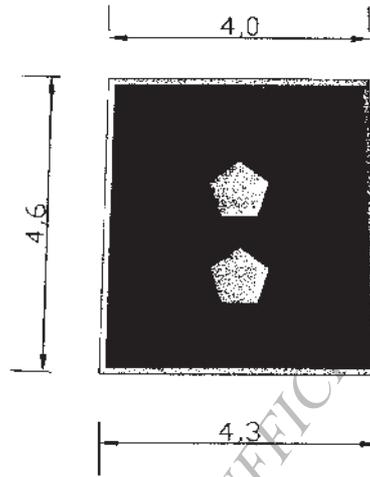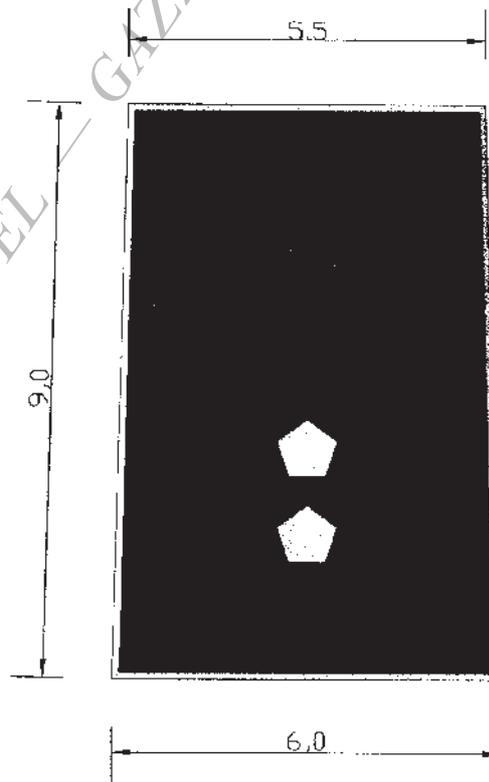
TABELLA *E*

## DISTINTIVO DI QUALIFICA PER SPALLINE
## VICE ISPETTORE

**Il distintivo consiste in una piastrina metallica trapezoidale con fondo verniciato di colore bleu che reca impresso un pentagono zigrinato con l'angolo rivolto verso la base minore del trapezio ed allineati sull'asse mediano della piastra.**

**Il profilo esterno della piastrina e il pentagono sono argentati.**

## DISTINTIVO DI QUALIFICA PER IL BERRETTO
## VICE ISPETTORE

**Il distintivo per il berretto rigido è applicato lungo l'attaccatura della visiera per mezzo di due bottoni di metallo simili a quelli per spalline della giubba ed ha le seguenti caratteristiche:**

**Soggolo in tirato argento mezzo fino argentato al 2%, con una campitura azzurra ai bordi ed al centro di pari ampiezza (mm. 2) rinforzato, lungo mm. 320, largo mm. 15, con un galloncino di qualifica in nastro argentato diviso e perimetrale con filettatura azzurra, applicati su ogni lato del nastro all'altezza delle tempie.**
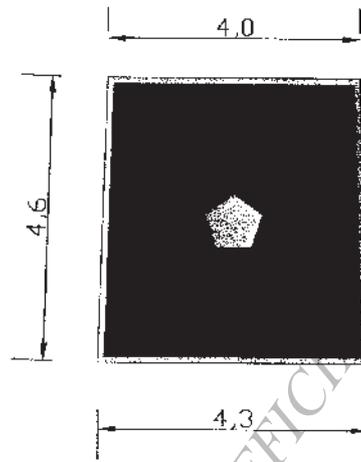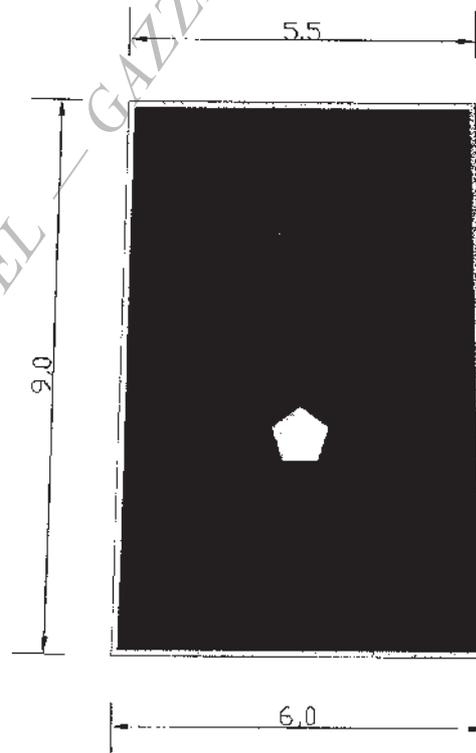
Soggolo
Gradi spallina
4,0
4,6
4,3
Vice Ispettore
5,5
9,0
6,0
32,00
1,5
Gradi spallina tubolare



**04A00303**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 2004.

**Revoca della concessione n. 289/02 del 6 dicembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Nuova Sartini S.r.l., in Rimini.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la convenzione di concessione n. 289/02 stipulata in data 6 dicembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Nuova Sartini S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala di via Circonvallazione, 22 in Rimini;

Considerato che in data 25 marzo 2003, la Guardia di finanza - comando compagnia di Rimini - ha accertato che, a decorrere dal 19 marzo 2003, presso la sala bingo gestita dalla Nuova Sartini S.r.l. veniva esercitato il gioco della tombola dal Vip Rimini Club mediante l'utilizzo delle attrezzature della sala come risulta dalle dichiarazioni riportate nel verbale di accertamento rese dal rappresentante del Vip Rimini Club il quale ha anche provveduto a stampare in proprio cartelle per il gioco della tombola, adottando, per la stampa dei numeri, l'algoritmo di proprietà dell'Amministrazione, come si evince dalle cartelle acquisite dalla Guardia di finanza e allegate al verbale stesso;

Considerato che con lettera del 14 aprile 2003, prot. n. 16343/COA/BNG, è stato, tra l'altro, fatto rilevare alla Nuova Sartini che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, il gioco del Bingo è riservato al Ministero delle finanze (ora, Ministero dell'economa e delle finanze), che il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la gestione del gioco, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi, è attribuita a concessionari e che, pertanto, l'utilizzo della sala in questione per giochi diversi dal Bingo, è in contrasto con la indicata normativa;

Considerato che a decorrere dal 19 marzo 2003, fino alla data di sospensione della convenzione della concessione disposta con la sopraindicata lettera del 14 aprile 2003, la concessionaria Nuova Sartini S.r.l. non ha trasmesso al centro di controllo i dati di gioco del Bingo, non avendo effettuato partite, con evidente pregiudizio alle entrate erariali;

Considerato che con lettera del 23 giugno 2003, prot. n. 2003/28534/COA/BNG, è stato ulteriormente precisato alla Nuova Sartini, che l'utilizzo della sala per scopi diversi da quelli del gioco deve essere preventivamente autorizzato dal controllore centralizzato del gioco, a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni di tutela della fede pubblica, degli interessi erariali e di quelli degli altri concessionari. Nel caso specifico, l'affitto della sala-bingo per l'esercizio del gioco della tombola da parte di un circolo ricreativo non può essere autorizzato sia perché in contrasto con la citata normativa, sia perché comporta pregiudizi alla tutela dell'interesse erariale e degli altri concessionari, essendo indubbia la concorrenzialità del gioco della tombola rispetto a quello del bingo trattandosi di giochi similari, nonché alla tutela della fede pubblica, in quanto in un locale destinato al gioco riservato allo Stato, che si svolge secondo predeterminate regole e garanzie, soggetti non concessionari esercitano un gioco similare secondo regole diverse;

Considerato che con la stessa lettera del 23 giugno 2003, prot. n. 2003/28534/COA/BNG, è stato assegnato un periodo di quindici giorni per la cessazione dell'inizio del gioco della tombola nella sala bingo gestita dalla Nuova Sartini S.r.l.;

Considerato che in data 27 novembre 2003, la Guardia di finanza, comando compagnia di Rimini, ha accertato che nella sala-bingo in questione prosegue l'attività di gioco della tombola da parte del Vip Rimini Club;

Vista la sopraindicata lettera del 14 aprile 2003, prot. n. 16343/COA/BNG, con la quale è stato comunicato alla Nuova Sartini S.r.l., ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge N. 241/1990, l'avvio del procedimento di revoca della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo e visti i relativi ulteriori elementi istruttori;

Considerato che il comportamento della Nuova Sartini S.r.l. costituisce grave e reiterata violazione dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, nonché dell'art. 3, comma 6, lettera *a)* della vigente convenzione di concessione, con conseguenti pregiudizi alla tutela degli interessi erariali e di quelli degli altri concessionari nonché della fede pubblica;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è revocata, nei confronti della Nuova Sartini S.r.l. di Rimini, la concessione n. 289/02, del 6 dicembre 2002, per i motivi indicati in premessa e nelle sopraindicate lettere del 14 aprile 2003, prot. n. 16343/COA/BNG e del 23 giugno 2003, prot. n. 2003/28534/COA/BNG, il cui contenuto si intende interamente richiamato.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 15 gennaio 2004

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

**04A00381**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 ottobre 2003.

**Iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/81/CE della Commissione del 10 ottobre 2002.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari in particolare l'art. 6;

Tenuto conto che la Francia, Paese designato come relatore per lo studio della sostanza attiva flumiossazina, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza in conformità delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione la relativa relazione di valutazione;

Considerato che tale relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 28 giugno 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame della flumiossazina sono stati sottoposti al comitato scientifico per le piante e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/81/CE e del relativo rapporto di riesame;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2002/81/CE della Commissione del 10 ottobre 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/81/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/81/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flumiossazina si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Ritenuto che tale periodo non debba essere superiore a dodici mesi dalla data di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva flumiossazina è iscritta, fino al 31 dicembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 1° gennaio 2003 risultino già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 dicembre 2003, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 30 giugno 2004, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti flumiossazina revocati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, è consentita fino al 30 giugno 2005.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti flumiossazina, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 ottobre 2003

*Il Ministro:* SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2003,*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 218*

ALLEGATO

Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è aggiunta, in fine tabella, la seguente sostanza:

| N. | Nome comune, numeri d'identificazione | Denominazione IUPAC | Purezza [1] | Entrata in vigore | Scadenza dell'iscrizione | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | flumiossazina<br>CAS: 103361- 09- 7<br>CIPAC N. 578 | N- ( 7- fluoro- 3,4- diidro- 3- osso- 4- prop-2- inil- 2H- 1,4-benzossazin- 6- il) cicloes-1- ene- 1,2- dicarbossimide | 960 g/ kg | 1.1.2003 | 31.12.2012 | Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.<br>Per l'applicazione dei principi uniformi dell' allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della flumiossazina, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 giugno 2002.<br>In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le alghe e le piante acquatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

Iscrizione flumiossazina, rev. 31 marzo 2003.

**04A00350**

DECRETO 19 dicembre 2003.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Vela», in Bedonia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 6 marzo 2003 con la quale la società Lynx S.p.a. con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Vela» che sgorga dall'omonima sorgente, nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Pelpi» sito nel comune di Bedonia (Parma), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2003 relativo all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 18 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Vela» che sgorga dall'omonima sorgente, nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Pelpi» sito nel comune di Bedonia (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 19 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

**04A00282**

DECRETO 19 dicembre 2003.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Il Bric», in Rorà, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 18 marzo 2003 con la quale la società Pontevecchio S.r.l. con sede in Luserna San Giovanni (Torino) ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Il Bric» che sgorga dalla sorgente «Parco Montano», nell'ambito del permesso di ricerca «Il Bric» sito nel comune di Rorà (Torino), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 18 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Il Bric» che sgorga dalla sorgente «Parco Montano», nell'ambito del permesso di ricerca «Il Bric» sito nel comune di Rorà (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 19 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

**04A00283**

DECRETO 19 dicembre 2003.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Aluntina», in Torrenova e Caprileone, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 20 dicembre 2002 con la quale la società Ambra S.p.a. con sede in Torrenova (Messina), contrada Rocchetta, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Aluntina» che sgorga dalla sorgente «Fonte S. Leo», nell'ambito della concessione mineraria «Ambra» sita nel territorio dei comuni di Torrenova e Caprileone (Messina), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2003 e del 18 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Aluntina» che sgorga dalla sorgente «Fonte S. Leo», nell'ambito della concessione mineraria (Ambra) sita nel territorio dei comuni di Torrenova e Caprileone (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 19 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

**04A00284**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2003.

**Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata, in rappresentanza della C.I.S.L.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora direzione provinciale del lavoro) n. 512 in data 8 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione provincale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provincale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta commissione;

Vista la nota datata 5 novembre 2003 con la quale il sig. Alessandro Angeletti ha rassegnato le dimissioni da membro effettivo designato dalla C.I.S.L., in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Vista la nota datata 19 dicembre 2003 con la quale la C.I.S.L. di Macerata ha nominato il sig. Piergiorgio Gualtiero membro effettivo in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro in sostituzione del sig. Alessandro Angeletti dimissionario;

Decreta:

Il sig. Piergiorgio Gualtieri nato il 14 settembre 1948 a Belmonte Piceno residente a Macerata in via G. Ungaretti n. 100, è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata, in rappresentanza della C.I.S.L. di Macerata, in sostituzione del sig. Alessandro Angeletti.

Macerata, 22 dicembre 2003

*Il direttore provinciale:* BUCOSSI

**04A00308**

DECRETO 29 dicembre 2003.

**Scioglimento di varie società cooperative.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
### DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento dei menzionati enti cooperativi;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

| denominazione | sede | notaio | costit. | repert. | reg. soc. |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERICO PICCINI | Castelfiorentino | Giuseppe Mori | 13/12/1951 | 14264 | 16016 |
| EZIO BIGAZZI FRA MUTILATI ED INV DI GUERRA | Barberino di M.llo | Gianfranco Spigai | 14/11/1959 | 13830 | 14452 |
| EDILIZIA EDISCA | Firenze | Andrea Nizz Nuti | 07/11/1963 | 12466 | 16745 |
| VILLAGGIO UNIVERSITARIO | Firenze | Vincenzo Barelli | 06/02/1964 | 5959 | 16979 |
| ANDROMEDA | Firenze | Pietro Bilardi | 04/02/1964 | 6453 | 17064 |
| EDILIZIA SETTEBELLO | Firenze | Marco Tita | 15/09/1964 | 31541 | 17317 |
| NERONE | Castelfiorentino | Lapo Lapi | 14/02/1965 | 134457 | 17536 |
| EDILIZIA CASA MIA | Firenze | Francesco Fontana | 19/03/1948 | 6851 | 6872 |
| SPES | Firenze | Raffaele De Luca | 10/06/1948 | 19180 | 9047 |
| EDIFICATRICE LAVORATORI OFFICINE GALILEO | Firenze | Riccardo Malenza | 15/07/1948 | 9301 | 1949 |
| ENTE TOSCANO RICOSTRUZIONI EDILIZIE | Firenze | Aldo Sandrucci | 04/10/1945 | 256 | 7072 |
| CONSORZIO DI RICOSTRUZIONE DI FIRENZUOLA | Firenze | Enrico Del Panta | 16/02/1945 | 131 | 7081 |
| IMMOBILIARE SAN GALLO | Firenze | Ugo Massacesi | 13/06/1945 | 5959 | 1197 |
| COMBATTENTI E REDUCI | Rufina | Augusto Rovai | 29/05/1949 | 20072 | 9509 |
| LA GINESTRA | Firenze | Alfredo Tonini | 10/07/1953 | 6079 | 11079 |
| IL ROMITO | Firenze | Enzo Albaibi | 28/03/1953 | 6175 | 11564 |
| LA SPEME | Firenze | Bruno Del Pacca | 30/11/1953 | 13647 | 11882 |
| EDIFICATRICE COSTRUIRE | Firenze | Alfredo Tonini | 30/10/1953 | 6198 | 11920 |
| RISVEGLIO | Firenze | Giulio Venturi | 06/11/1953 | 6267 | 11865 |
| L'ORCHIDEA | Bagno a Ripoli | Raffaele De Luca | 31/10/1953 | 27140 | 11852 |
| SANTA MARIA DEL FIORE | Firenze | Gianpaolo Valiani | 15/02/1954 | 1962 | 12021 |
| ETRUSCASA | Firenze | Alfredo Tonini | 13/03/1954 | 6672 | 12061 |
| A.N.A.P.I. | Firenze | Vittorio Mattari | 16/04/1954 | 1584 | 12095 |
| S. GIOVANNA D'ARCO | Firenze | Alfredo Tonini | 11/05/1954 | 6652 | 12156 |

| denominazione | sede | notaio | cost. | repert. | reg soc |
|---|---|---|---|---|---|
| LA NUOVA SPERANZA | Firenze | Alfredo Tonini | 22/05/1954 | 6889 | 12168 |
| ERA I LAVORATORI DEL MATTATOIO COMUNALE DI FIRENZE | Firenze | Enzo Allodoli | 01/07/1954 | 9510 | 12230 |
| GHIANDELLI GUGLIELMO | Rignano Sull'Arno | Ezio Dell'Imperatore | 08/08/1954 | 5898 | 12241 |
| CAPANNUCCIA C.E.C. | Bagno a Ripoli | Alfredo Tonini | 15/09/1954 | 7079 | 12263 |
| MARZOCCO | Firenze | Simeone Svircic | 22/07/1954 | 41161 | 12259 |
| LA PACE | Firenze | Enzo Allodoli | 09/10/1954 | 9847 | 12344 |
| S.C.E.L.E.F. | Firenze | Orazio Gargani | 12/11/1954 | 4909 | 12380 |
| I.C.F.M. ISTITUTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE | Firenze | Edilio Ritzu | 01/10/1954 | 21654 | 12345 |
| VULCANO | Firenze | Vincenzo Chiurazzi | 20/07/1957 | 5015 | 13556 |
| LA NONA | Firenze | Antonio Vettori | 30/06/1967 | 2153 | 18621 |
| EDIFICATRICE BURCHIO | Incisa Valdarno | Edilio Ritzu | 10/07/1967 | 95099 | 18631 |
| EDIFICATRICE CASA FIORITA | Firenze | Lapo Lapi | 11/07/1967 | 154430 | 18629 |
| EDIFICATRICE ERTA | Montelupo Fiorentino | Lapo Lapi | 12/07/1967 | 154514 | 18641 |
| RIVA AZZURRA | Firenze | Massimo Ersoch | 07/03/1968 | 10803 | 19012 |
| CASA ORTENSIA | Firenze | Alberto Berardi | 31/05/1968 | 24037 | 19111 |
| POGGIO VERDE | Firenze | Vasco Bartoli | 19/11/1968 | 3719 | 19419 |
| IL PETTIROSSO | Firenze | Lapo Lapi | 14/11/1968 | 165599 | 19379 |
| IL PICCHIO | Firenze | Lapo Lapi | 18/10/1968 | 164957 | 19336 |
| IL CROCO | Firenze | Enzo Enriques Agnoletti | 30/01/1969 | 5790 | 19522 |
| RIMAGGIO FIORENTINO | Firenze | Edilio Ritzu | 21/02/1969 | 104217 | 19601 |
| IRIS | Firenze | Alberto Berardi | 18/06/1969 | 25530 | 19723 |
| LEONARDO | Fiesole | Peppina Sini | 29/05/1969 | 17005 | 19699 |
| MINO DA FIESOLE SCULTORE | Fiesole | Enzo Allodoli | 15/07/1969 | 23081 | 19759 |
| SAN DONATO | Firenze | Andrea Salani | 21/11/1969 | 3648 | 19940 |
| ALMADIN | Firenze | Giuseppe Mazzoli | 30/12/1969 | 2570 | 19944 |
| EDIFICATRICE SAROPOLI | Firenze | Giuseppe Mazzoli | 27/01/1970 | 28 | 19970 |
| EDIFICATRICE INNOVATRICE | Firenze | Enzo Enriques Agnoletti | 15/01/1970 | 6200 | 19981 |
| EDIFICATRICE IL PINO | Lastra a Signa | Andrea Salani | 03/04/1970 | 3911 | 20128 |
| EDILIZIA LA FORTUNA | Lastra a Signa | Giulio Vettori | 11/04/1970 | 22219 | 20171 |
| EDIFICATRICE LA COLLINA | Sesto Fiorentino | Bernardo Galeotti | 11/04/1970 | 9690 | 20147 |
| EDIFICATRICE SAN MARCO 2 | Firenze | Andrea Salani | 26/06/1970 | 4153 | 20251 |
| EDILIZIA FIDIA | Firenze | Giuseppe De Martino Norante | 29/07/1970 | 4273 | 20260 |
| MIOSOTIS | Firenze | Gaspare Navetta | 06/07/1970 | 1740 | 20271 |
| CASA LIETA | Firenze | Umberto Baroncelli | 28/07/1970 | 1141 | 20252 |
| COOPERATIVA MALMANTILESE | Firenze | Enzo Enriques Agnoletti | 10/09/1970 | 6591 | 20298 |
| MONTE ZURRONE | Firenze | Massimo Ersoch | 22/09/1970 | 14981 | 20466 |
| VIALE DELLA REPUBBLICA SESTO FIORENTINO | Firenze | Enrico Del Panta | 04/01/1971 | 93941 | 20457 |
| NUOVE LAME | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 07/12/1970 | 14981 | 20466 |
| S. MARCELLINO III | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 02/12/1970 | 14957 | 20485 |
| NUOVA EUROPA | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 10/12/1970 | 15006 | 20486 |
| SAN MARCELLINO | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 30/11/1970 | 14933 | 20494 |
| SAN MARCELLINO II | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 02/12/1970 | 14956 | 20513 |
| PRIMULA | Firenze | Gaspare Navetta | 12/02/1971 | 2176 | 20529 |
| SAN MARCELLINO V | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 02/03/1971 | 15713 | 20589 |
| NUOVA EUROPA III | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 03/03/1971 | 15726 | 20582 |
| SAN MARCELLINO VI | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 02/03/1971 | 15714 | 20635 |
| COOPER FIGLINE VALDARNO | Figline Valdarno | Enzo Enriques Agnoletti | 18/05/1971 | 6907 | 20639 |
| IMPIEGATI DELLO STATO | Firenze | Massimo Cavallina | 28/04/1971 | 10922 | 20666 |
| BORGHIGIANA | Borgo S. Lorenzo | Peppina Sini | 29/05/1971 | | 20671 |
| COOPER VICCHIO | Firenze | Enzo Enriques Agnoletti | 14/07/1971 | 6980 | 20725 |
| SAN MARCELLINO IX | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 11/06/1971 | 16659 | 20704 |
| NUOVA EUROPA VI | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 14/06/1971 | 16686 | 20703 |
| LA CASA | Firenze | Gaspare Navetta | 10/08/1971 | 2522 | 20759 |
| VALLE DEL SENIO | Palazzuolo sul Senio | Mario Cecchetti | 06/06/1971 | 1290 | 20691 |
| NUOVA EUROPA IV | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 14/04/1971 | 16101 | 20769 |

| denominazione | sede | notaio | cost. | repert. | reg soc |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN MARCELLINO VECCHIA | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 02/03/1971 | 15715 | 20768 |
| NUOVA EUROPA V | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 23/04/1971 | 16219 | 20798 |
| SAN MARCELLINO VII | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 01/04/1971 | 1600 | 20799 |
| SAN MARCELLINO VIII | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 04/04/1971 | 16102 | 20800 |
| S. ANNA | Firenze | Alfredo D'Errico | 05/11/1971 | 53378 | 20845 |
| LINCE | Borgo S. Lorenzo | Mario Cecchetti | 18/11/1971 | 1423 | 20862 |
| ISTRICE | Borgo S. Lorenzo | Mario Cecchetti | 14/10/1971 | 1416 | 20863 |
| SISTINA | Firenze | Gaspare Navetta | 28/11/1972 | 2756 | 20967 |
| GRIOLINA | Firenze | Gaspare Navetta | 01/12/1971 | 2770 | 20966 |
| BELFIORE | Firenze | Mrcello Liberati | 20/12/1971 | 170015 | 20951 |
| C.E.L. | Borgo S. Lorenzo | Andrea Salani | 28/12/1971 | 5621 | 20985 |
| IL PARADISO | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 29/03/1972 | 20672 | 21118 |
| S. MARCELLINO IV BIS | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 19/04/1972 | 21084 | 21173 |
| S. MARCELLINO NUOVA | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 12/04/1972 | 20972 | 21177 |
| L'ARIETE | Firenze | Alberto Berardi | 28/06/1972 | 30042 | 21254 |
| NUOVA RIPOLI | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 29/05/1972 | 21385 | 21245 |
| EUROPA SUD | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 22/05/1972 | 21295 | 21246 |
| URSI | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 03/07/1972 | 21648 | 21306 |
| EUROPA 73 | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 16/06/1972 | 21473 | 21307 |
| S. FELICE A EMA - VILLETTE | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 11/02/1972 | 20137 | 21343 |
| G. MATTEOTTI | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 03/07/1972 | 21647 | 21374 |
| ROMA | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 03/07/1972 | 21650 | 21369 |
| S. MARCELLINO NUOVA BIS | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 31/07/1972 | 22294 | 21370 |
| BAGNO A RIPOLI | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 03/07/1972 | 21651 | 21368 |
| NUOVA SORGANE | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 03/07/1972 | 21649 | 21321 |
| RUSTICI-COLLINE SETTIGNANESI | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 21/07/1972 | 22030 | 21322 |
| IL PINO | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 26/09/1972 | 24134 | 21397 |
| S. MARCELLINO PRIMO BIS | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 10/10/1972 | 24276 | 21422 |
| LA QUIETE | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 29/09/1972 | 24143 | 21423 |
| S. FELICE A EMA BASSO PRIMA | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 03/10/1972 | 24208 | 21439 |
| LA QUERCIA | Firenze | Roberto Clerici | 20/10/1972 | 24 | 21541 |
| S. FELICE A EMA BASSO SECONDA | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 27/10/1972 | 24430 | 21555 |
| VARLUNGO PRIMA | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 07/11/1972 | 24497 | 21566 |
| RUSTICI-PONTE A MENSOLA | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 27/11/1972 | 24720 | 21700 |
| RINASCITA | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 07/12/1972 | 24849 | 21701 |
| LA GIGLIOLA | Campi Bisenzio | Mario Cecchetti | 15/02/1973 | 2126 | 21879 |
| EUROPA 1 BIS | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 02/02/1973 | 25613 | 21855 |
| SAN FELICE A EMA IMPERIALE | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 02/03/1973 | 25893 | 21963 |
| PISTOIESE | Firenze | Maria Luisa Mengacci | 24/02/1973 | 25858 | 21947 |
| SCEIFT | Firenze | Elena Cantucci | 02/04/1973 | 239 | 22218 |
| SIRIO | Firenze | Elena Cantucci | 16/06/1973 | 337 | 22220 |
| IL GAROFANO ROSSO | Greve in Chianti | Enzo Enriques Agnoletti | 04/10/1973 | 8100 | 22325 |
| IL PROGRESSO | Firenze | Vasco Bartoli | 02/04/1974 | 24724 | 22892 |
| ALBA SECONDA | Greve in Chianti | Mario Piccinini | 17/05/1974 | 3071 | 23047 |
| LO SCOIATTOLO | Firenze | Enzo Allodoli | 20/06/1974 | 27354 | 23093 |
| DI MASCAGNOLO | Firenze | Giovanni Badini | 19/12/1974 | 34589 | 23473 |
| STELLA POLARE | Firenze | Giancarlo Rovai | 12/04/1975 | 6367 | 23689 |

Firenze, 29 dicembre 2003

*Il direttore provinciale:* MUTOLO

**04A00373**

DECRETO 30 dicembre 2003.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento dei menzionati enti cooperativi;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

| denominazione | sede | [illegible] | cost. | repert. | reg. soc. |
|---|---|---|---|---|---|
| A.C.L.I. | Barberino di Mugello | Luigi Giagnoni | 23/10/1948 | 1550 | 9260 |
| SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO FRA PARTIGIANI | Firenze | Simeone Scinich | 26/01/1949 | 2745 | 9549 |
| DELLE CALDINE DI FIESOLE | Fiesole | Ugo Gargani | 15/09/1910 | 5403 | 1700 |
| PONTE AGLI STOLLI | Figline Valdarno | Simeone Scinich | 03/04/1949 | 3409 | 2806 |
| EDILE MARRADESE | Marradi | Claudio Cesari | 04/06/1945 | 1428 | 7404 |
| COOPERATIVA DEL POPOLO DI RIGNANO SULL'ARNO | Rignano sull'Arno | Ivan Parenti | 09/06/1945 | 7861 | 7170 |
| COOPERATIVA FRA IL PERSONALE DELLE BELLE ARTI | Firenze | Giorgio Gasper | 14/10/1944 | 30151 | 6892 |
| EDILE OPERAIA DI DICOMANO | Dicomano | Simeone Scinich | 10/03/1948 | 8598 | 8956 |
| A.P.E. | Borgo San Lorenzo | Enrico Sandrini | 10/01/1950 | 3905 | 9785 |
| C.T.S. COOPERATIVA TOSCANA SPETTACOLI | Firenze | Cesare Guglieri | 03/12/1948 | 6138 | 9312 |
| PUBLITURIST | Firenze | Alfredo Tonani | 15/06/1950 | 3899 | 9982 |
| DIPENDENTI CIVILI DEL COMMISSARIATO | Firenze | Emilio Ritsa | 16/10/1944 | 2598 | 6383 |
| OFFICINE GALILEO | Firenze | Enrico Del Panes | 01/01/1950 | 5440 | 9925 |
| DI CONSUMO DEL POPOLO DI MARRADI | Marradi | Claudio Cesari | 13/01/1945 | 1394 | 7135 |
| DI LAVORO PER COSTRUZIONI EDILIZIE E AFFINI | Montespertoli | Giulio Perussi | 21/11/1945 | 8599 | 7759 |
| EDILE RINASCITA | Capraia e Limite | Angiolo Manunnei | 08/09/1945 | 4294 | 7575 |
| AGRICOLA E CONSUMO DEL GALLUZZO | Galluzzo Firenze | Lapo Lapi | 05/11/1944 | 9455 | 6930 |
| ACLI | Firenzuola | Alfredo Tecchi | 30/04/1951 | 4601 | 10465 |
| DI CONSUMO LE PANCHE | Sesto Fiorentino | Claudio Francini | 26/02/1920 | 5034 | 6514 |
| LAVORATORI CRISTIANI | Fucecchio | Luigi Brizzi | 13/11/1947 | 5231 | 9170 |
| UNIONE | Sesto Fiorentino | Marco Tito | 02/12/1952 | 3785 | 10255 |
| FRA FERROVIERI RIGIOTA ALATA | Empoli | Giuseppe Musi | 24/06/1953 | 16075 | 11654 |
| A.P.E. ASSOCIAZIONE POPOLARE ECONOMICA | Firenze | Giulio Perussi | 13/09/1944 | 26255 | 7193 |
| FEMMINILE DI PRODUZIONE E LAVORO | Firenze | Cesare Guglieri | 01/03/1946 | 2208 | 7834 |
| U.R.L.A.M. | Scandicci | Luigi Giagnoni | 30/10/1953 | 3767 | 10420 |
| SCARICATORI DI PORTA A PRATO | Firenze | Emilio Ritsa | 08/11/1945 | 2673 | 7620 |

| denominazione | sede | notaio | cost. | repert. | reg soc |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERAI E IMPIEGATI SAIVO | Firenze | Edilio Ritzu | 27/06/1958 | 37104 | 13970 |
| AGRICOLA CO.PRO.MO. | Borgo San Lorenzo | Lapo Lapi | 02/11/1961 | 103489 | 15438 |
| AGRICOLA PIANVALLICO | Firenze | Ugolino Golini | 13/04/1964 | 25307 | 17160 |
| COOP. POPOLARE DEL MADONNONE | Firenze | Gastone Querci | 09/10/1944 | 25949 | 6888 |
| DIPENDENTI GIORNALE LA NAZIONE DEL POPOLO | Firenze | Cesare Marenesi | 09/11/1944 | 4101 | 6958 |
| C.E.S.A. | Firenze | Lapo Lapi | 05/11/1944 | 9502 | 6932 |
| DIPENDENTI FABBRICA AUTOMOBILI LANCIA & C. FILAIALE DI FI. | Firenze | Lapo Lapi | 07/11/1944 | 9528 | 6910 |
| GRUPPO GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI DI FIRENZE | Firenze | Lapo Lapi | 23/10/1944 | 9337 | 6896 |
| DIPENDENTI SOCIETA' METALLURGICA ITALIANA | Firenze | Lapo Lapi | 08/01/1945 | 10318 | 7064 |
| ASPROCOFAR ASSOCIAZIONE PROP.RI E CONC.RI DI FARMACIE | Firenze | Cesare Guglieri | 10/12/1914 | 980 | 7049 |
| GIOVENTU' RIUNITA ANDREA DEL SARTO | Firenze | Gastone Querci | 04/12/1944 | 26068 | 7074 |
| DIPENDENTI ARCISPEDALE DI S.M. NUOVA E STAB. RIUNITI | Firenze | Silvio Sandrucci | 31/10/1944 | 29940 | 6881 |
| DIPENDENTI QUESTURA | Firenze | Silvio Sandrucci | 05/01/1945 | 30013 | 7071 |
| CONSUMO FRA I LAVORATORI DI AVANE | Figline Valdarno | Umberto Cantucci | 14/09/1919 | 4544 | 14365 |
| FERRI TAGLIENTI SCARPERIA | Scarperia | Enrico Sandrini | 20/09/1945 | 2139 | 7569 |
| AGRICOLA MUGELLO | Borgo S. Lorenzo | Enrico Sandrini | 08/05/1945 | 2055 | 7354 |
| CONSUMO DI CASANUOVA | Firenzuola | Luigi Gragnani | 26/08/1946 | 1114 | 8059 |
| COOPERATIVA DI LAVORO | Reggello | Ivan Parenti | 19/06/1946 | 8042 | 7939 |
| LA TOSCANA | Campi Bisenzio | Emanuele Calogero | 04/03/1947 | 1650 | 8404 |
| SANTA BARBARA DI NICOMEDIA | Firenze | Ferdinando Onori | 12/02/1947 | 67339 | 8446 |
| DIPENDENTI PROVVEDITORATO O.P. TOSCANA E CORTE DEI CONTI | Firenze | Guido Rogantini | 14/11/1946 | 1695 | 8187 |
| AGRICOLA PROVINCIALE C.A.P. | Firenze | Augusto Rovai | 25/03/1947 | 19093 | 8524 |
| M.I.M.O.S.A. | Firenze | Pietro Pomar | 16/02/1947 | 14742 | 8515 |
| ENEO BONIFICA CAMPI MINATI | Firenze | Tommaso Gaeta | 27/05/1947 | 20767 | 8596 |
| DI CONSUMO ISCRITTI ALL'ASS.NA NAZ.LE COMBATTENTI E REDUCI | Castelfiorentino | Vittorio Nardi | 01/04/1947 | 7040 | 8484 |
| RASTRELLATORI TOSCANI MINE | Firenze | Raffaele De Lucia | 07/01/1946 | 16795 | 8129 |
| LA FAMILIARE | Certaldo | Nicola Caruso | 22/02/1947 | 912 | 8454 |
| C.A.R. COOP.VA AUTOTRASPORTI REDUCI | Firenze | Edilio Ritzu | 26/06/1947 | 3701 | 8711 |
| AGRICOLA CONSORZIO POLLICOLTORI DEL VALDARNO | Figline Valdarno | Alberto Berardi | 15/12/1964 | 13919 | 17466 |
| PROD. E LAV. FABBRICA ART.LI LEGNO COOP. OPERAI F.A.L.C.O. | Signa | Lapo Lapi | 21/03/1964 | 125243 | 17155 |
| EDILI STRADALI | Firenze | Giulio Peruzzi | 29/09/1944 | 26269 | 6875 |
| MARIA DI NAZARET | Firenze | Ugolino Golini | 08/06/1945 | 2819 | 7395 |
| CALZOLAI | Certaldo | Nicola Caruso | 17/08/1945 | 386 | 7515 |
| AGRICOLA RAZIONALE | Bagno a Ripoli | Augusto Rovai | 07/12/1945 | 18077 | 7715 |
| PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE IND.LI DELLA PROVINCIA DI FI. | Firenze | Enrico Del Panta | 16/10/1945 | 26647 | 7585 |
| C.I.T.E. COOP.VA IMPIANTI TELEFONICI ED ELETTRICI | Firenze | Edilio Ritzu | 21/07/1945 | 2496 | 7434 |
| PARTIGIANO ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI | Firenze | Enrico Del Panta | 12/01/1946 | 1952 | 7729 |
| CONSUMO DEL POPOLO DI JANO | Montaione | Vittorio Nardi | 08/04/1946 | 6636 | 7898 |
| CASA DEL POPOLO DI MONTEBENI | Firenze | Lapo Lapi | 23/08/1946 | 16045 | 8035 |
| EX COMBATTENTI REDUCI PARTIGIANI | Firenze | Pasquale Tofani | 18/05/1946 | 1722 | 7916 |
| LA FIORENTINA FRA IMBIANCHINI E VERNICIATORI | Firenze | Ugolino Golini | 22/11/1946 | 4519 | 8200 |
| DI CONSUMO FRA GLI ISCRITTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI | Firenze | Edilio Ritzu | 31/05/1946 | 2963 | 7947 |
| DI CONSUMO DI CARCHERI | Lastra a Signa | Edilio Ritzu | 01/05/1946 | 2922 | 7934 |
| DIPENDENTI DELL'ANAS COMPARTIMENTALE | Firenze | Lapo Lapi | 20/01/1947 | 17843 | 8284 |
| IL LAVORO FRA OPERAI PENSIONATI FERROVIERI | Empoli | Giuseppe Masi | 07/07/1946 | 9243 | 7969 |
| C.O.R.I. | Barberino di Mugello | Luigi Gragnani | 29/11/1947 | 1525 | 8863 |
| CONSORZIO PR.LE FIORENTINO FRA LE COOP.VE DI CONSUMO | Firenze | Ugolino Golini | 30/11/1944 | 2344 | 7008 |
| DI CONSUMO POPOLARE | Firenze | Ugolino Golini | 01/10/1944 | 2141 | 6853 |
| IL PROGRESSO | Firenze | Ugolino Golini | 19/11/1944 | 2301 | 7007 |
| DIPENDENTI AZIENDE PETROLIFERE | Firenze | Cesare Guglieri | 23/11/1944 | 925 | 6988 |
| FIORENTINA FRA I FARMACISTI DI FIRENZE E PROVINCIA | Firenze | Cesare Guglieri | 22/10/1944 | 887 | 6949 |
| C.E.F.PO. | Firenze | Enrico Del Panta | 10/11/1944 | 99 | 6953 |
| VENDITORI E LAVORANTI DELLA TRIPPA | Firenze | Enrico Del Panta | 26/11/1944 | 119 | 6982 |

| denominazione | sede | notaio | cost. | repert. | reg soc |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIONE COOPERATIVISTICA TOSCANA | Firenze | Guido Rogantini | 25/09/1944 | 1130 | 6856 |
| DI CONSUMO DIPENDENTI DELLA DITTA SESTINI | Firenze | Giuseppe Zampetti | 01/12/1944 | 11515 | 6996 |
| CAMILLO CAVOUR | Firenze | Guido Rogantini | 09/11/1944 | 1152 | 6956 |
| DIPENDENTI S.A.I.R.A. | Sesto Fiorentino | Ugolino Golini | 04/02/1945 | 2487 | 7086 |
| EDILE SETTIGNANESE | Firenze | Gatone Querci | 13/01/1945 | 26139 | 7168 |
| LA LEPRE | Scandicci | Lapo Lapi | 03/06/1945 | 11996 | 7390 |
| C.O.A.S. COOPERATIVA OPERAI APPALTI STATO | Firenze | Simeone Svircich | 15/04/1948 | 721 | 9011 |
| CALZATURIERA ACLI | Fucecchio | Vincenzo Tavassi | 25/11/1950 | 142 | 10384 |
| DI CONSUMO LA CONCORDIA | Firenze | Raffaele De Lucia | 22/12/1944 | 14168 | 7042 |
| CANILE GIGLIO ROSSO | Firenze | Enzo Allodoli | 16/08/1952 | 3871 | 11185 |
| LA RINASCENTE | Barberino di Mugello | Vincenzo Chiurazzi | 19/09/1953 | 734 | 11773 |
| PESCATORI | Firenze | Edilio Ritzu | 28/11/1958 | 39865 | 14096 |
| ARTIGIANA DI PRODUZIONE E LAVORO SANT'OMOBONO | Firenze | Andrea Salani | 05/05/1966 | 58 | 18025 |
| EDILE IMPRUNETA | Impruneta | Alberto Persico | 16/03/1945 | 5660 | 7328 |
| TASSISTI FIORENTINI | Firenze | Amerigi Sandrucci | 18/06/1959 | 29130 | 14303 |
| UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO DI LUCOLENA | Greve in Chianti | Brunetto Toti | 09/11/1919 | 1413 | 2947 |
| RINASCITA | Sesto Fiorentino | Cesare Lodi Focardi | 26/02/1947 | | 8391 |
| LAVORATORI DELLA TERRA | Empoli | Nicola Caruso | 13/10/1953 | 4597 | 11813 |
| OPERAI ARTE DEL LEGNO | Firenze | Edilio Ritzu | 30/10/1966 | 92415 | 18247 |
| LA PISCINA | Firenze | Edilio Ritzu | 29/12/1966 | 92824 | 18333 |
| GALLERIA ARTIGIANA PALAZZO UGUCCIONI | Firenze | Mario Detti | 21/03/1967 | 6445 | 3311 |
| CONSORZIO GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI | Firenze | Ugolino Golini | 22/01/1968 | 29110 | 18960 |
| CONSORZIO PROVINCIALE ALLEVATORI DELLA PROV. DI FIRENZE | Firenze | Nizzi Nuti | 16/07/1968 | 17357 | 19186 |
| PITTORI E SCULTORI FIORENTINI | Firenze | Giuseppe Ragona | 01/07/1968 | 40140 | 19160 |
| LA TOSCANA | Firenze | Enzo Allodoli | 21/02/1969 | 22690 | 19560 |
| SAN FREDIANO | Firenze | Renzo Chiavistelli | 21/06/1971 | 4998 | 20682 |
| LA COMUNE | Firenze | Alberto Chieffi | 27/10/1971 | 3590 | 20897 |
| CONSORZIO TIPOGRAFI CARTOTECNICI E AFFINI DI FIRENZE | Firenze | Paolo Messeri | 04/01/1972 | 4009 | 21011 |
| COOPERATIVA AGRICOLA MUGELLO | Firenze | Mario Cecchettani | 10/05/1972 | 10305 | 21151 |
| GRUPPO TEATRO DEL POPOLO | Firenze | Edilio Ritzu | 15/09/1972 | 131561 | 21317 |
| AGRICOLA DI CONDUZIONE E SERVIZI MONTE GIOVI | Vicchio Mugello | Edilio Ritzu | 10/11/1972 | 132444 | 21567 |
| COMPAGNIA DELLO STROZZI | Firenze | Alberto Chieffi | 28/11/1973 | 4932 | 22551 |
| AGRICOLA FONTANICHE | Barberino di Mugello | Elena Foti Cantucci | 12/02/1975 | 2184 | 23609 |
| LLOYD ITALIANO | Firenze | M. Luisa Mengacci | 27/04/1974 | 30661 | 22964 |
| FACCHINAGGIO E TRASLOCHI CAREGGI | Firenze | Elena Cantucci | 13/02/1974 | 976 | 23239 |
| PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI DELL'ALTO MUGELLO | Marradi | Paolo Messeri | 30/10/1974 | 9209 | 23335 |
| INFORMAZIONE DEMOCRATICA | Firenze | Alberto Chieffi | 16/09/1974 | 5450 | 13386 |
| AGRICOLA POGGIOSECCO DEL CHIANTI FIORENTINO | Bagno a Ripoli | Vincenzo Ferro | 14/02/1975 | 28007 | 23563 |
| CORA | Firenze | Vincenzo Tavassi | 24/02/1975 | 21675 | 23606 |
| LIBRARIA DI DISTRIBUZIONE | Firenze | Enzo E. Agnoletti | 29/09/1975 | 9453 | 24057 |
| LAVORATORI EDILI DI SCANDICCI | Firenze | Enzo Allodoli | 05/07/1976 | 28802 | 24865 |
| C.E.I. COOPERATIVA EDITORIALE ITALIANA | Firenze | Mario Piccinini | 06/07/1976 | 11142 | 24950 |
| TEATRALE DELL'INVENTARIO | Firenze | Enzo E. Agnoletti | 22/03/1977 | 10404 | 25771 |
| IL BARGELLO | Firenze | Edilio Ritzu | 27/04/1977 | 139224 | 25967 |
| L'AUTOGESTIONE PER IL LAVORO SOCIOPSICOLOGICO | Firenze | Mario Piccinini | 07/03/1977 | 12148 | 26095 |
| ASSISTENZA DOMICILIARE | Firenze | Massimo Ersoch | 13/10/1977 | 48402 | 26352 |
| SPORTING CLUB GREVE | Greve in Chianti | Enriques Agnoletti | 03/11/1977 | 10779 | 26503 |
| CONSORZIO STRADA IN CHIANTI | Greve in Chianti | Antonietta Zilletti | 15/11/1977 | 13230 | 26552 |



Firenze, 30 dicembre 2003

*Il direttore provinciale:* MUTOLO

**04A00372**

DECRETO 7 gennaio 2004.

**Sostituzione di un membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Alessandria, in qualità di rappresentante dei lavoratori.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 687 del 7 novembre 1996 relativo a «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto n. 300 del 22 dicembre 1973 con il quale il direttore del soppresso ufficio provinciale del lavoro di Alessandria ha costituito — ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile e decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 — la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 5 gennaio 2004 con la quale la C.I.S.L. di Alessandria, ha proposto il sig. Robino Edgardo, in sostituzione del sig. Penazzi Pier Felice, dimissionario;

Ritenuto di dover proceder alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Robino Edgardo è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori e in sostituzione del sig. Penazzi Pier Felice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 7 gennaio 2004

*Il direttore provinciale reggente:* NAPOLI

**04A00345**

DECRETO 8 gennaio 2004.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Prato.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 11 del 21 maggio 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Prato;

Vista la nota del 12 dicembre 2003, con la quale la U.I.L. di Prato ha comunicato la necessità di sostituire il sig. Barone De Felice Giovanni, in seno al comitato I.N.P.S., e la designazione del sig. Bargelli Vittorio;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Bargelli Vittorio è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Barone De Felice Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Prato, 8 gennaio 2004

*Il direttore provinciale:* IZZO

**04A00371**

DECRETO 9 gennaio 2004.

**Sostituzione di un membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 211 del 7 gennaio 1974, concernente la costituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna:

Considerato che il rag. Auro Prati, non è più alle dipendenze della Confartigianato - Fapa di Ravenna;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota della Confartigianato - Fapa di Ravenna, prot. n. 14/04 del 5 gennaio 2004, con la quale viene designato il sig. Marco Baccarani quale sostituto del rag. Auro Prati;

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533;

Decreta:

Il sig. Marco Baccarani è nominato membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno alla commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Ravenna, in sostituzione del rag. Auro Prati, cessato dall'incarico.

Ravenna, 9 gennaio 2004

*Il direttore provinciale:* CARBONE

**04A00374**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 gennaio 2004.

**Rettifica della deliberazione 18 dicembre 2002, recante la definizione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale.**

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva;

Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale;

Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, che fa obbligo all'Autorità di regolamentazione di determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della verifica degli oneri del servizio universale;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2002/DGRQS/2914, con la quale, in attesa del decreto legislativo di trasposizione, si dà atto delle disposizioni «self executing» della nuova direttiva;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della succitata deliberazione, in base al quale si definisce il limite di prezzo identificativo dell'area riservata con riferimento al prezzo dell'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;

Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2002/DGRQS/2915, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 18 dicembre 2002;

Vista la propria deliberazione in data 23 dicembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2003, n. 301, con la quale sono state adottate le nuove tariffe dei servizi postali riservati e i nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alle corrispondenze;

Considerato, in particolare, che, con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al punto precedente la tariffa degli invii di corrispondenza della categoria più rapida del primo porto di peso (20 grammi) si riduce da 0,62 € a 0,60 €;

Ritenuto necessario predisporre un adeguamento tecnico dell'ambito della riserva in conseguenza dell'intervenuta riduzione della tariffa degli invii di corrispondenza della categoria più rapida del primo porto di peso;

Delibera:

Art. 1.

1. L'art. 2, comma 1, della deliberazione 18 dicembre 2002 è così modificato:

«Ai fini del mantenimento del servizio universale, la riserva da riconoscere alla società Poste italiane comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore a € 1,80 ed il cui peso non sia superiore a 100 grammi.».

2. Il restante contenuto della deliberazione 18 dicembre 2002 resta invariato.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2004

*Il Ministro:* GASPARRI

04A00349

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «L'Ulivo», in Campagna.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «L'Ulivo» con sede

in Campagna (Salerno) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Antonino Scalia;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 3 luglio 2003 con il quale i poteri conferiti al commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione datata 11 novembre 2003 con la quale il commissario governativo nell'esporre le problematiche relative alla definitiva assegnazione degli alloggi ai soci con stipula dei rogiti notarili, chiede una ulteriore proroga;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Antonino Scalia commissario governativo della società cooperativa edilizia «L'Ulivo», con sede in Campagna (Salerno), sono prorogati per quattro mesi a far data dalla scadenza del precedente decreto di proroga.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A00368**

---

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Sperimentazione 72», in Acerra.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Preso atto che dell'attività ispettiva ordinaria di cui al verbale redatto in data 16 marzo 2002 è emerso che la cooperativa ha diverse vertenze in corso tra i soci e amministratori; ivi è inoltre a carico della stessa un procedimento giudiziario di accertamento da parte della Procura della repubblica di Napoli per denunce dei singoli soci per inadempienze contrattuali e gestionali per violazioni del patto sociale tra i soci e la cooperativa;

Ritenuto che l'ente ha realizzato 132 alloggi a proprietà indivisa tutti già occupati dai soci, su un suolo concesso dal comune di Acerra con diritto di superficie per anni 99, e che esiste una situazione debitoria alquanto considerevole nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari per mancato versamento del mutuo accesso presso l'IACP per la costruzione degli alloggi;

Considerato che l'ultimo bilancio di esercizio depositato presso il registro delle imprese si riferisce all'anno 1995;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della società cooperativa in questione, anche al fine di verificare la concreta possibilità di risanamento dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Sperimentazione 72», con sede in Acerra (Napoli), codice fiscale n. 80054770633, costituita in data 4 settembre 1972, a rogito notaio dott. Vincenzo Iazzetti.

Art. 2.

L'avv. Enrico Piermartiri nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963 con studio in Roma, via A. Bertoloni n. 26/b, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di quattro mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A00369**

DECRETO 24 dicembre 2003.

**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», in Acerra.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di sei mesi;

Vista la relazione datata 24 novembre 2003 del commissario governativo con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha richiesto una ulteriore proroga di sei mesi;

Ritenuto opportuno concedere un ulteriore periodo di proroga, sia pure più limitato, in ragione della complessità delle questioni ancora da definire;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Nicola Ermini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Tommaso Esposito», con sede in Acerra (Napoli), sono prorogati per sei mesi a far data dal 19 dicembre 2003.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A00370**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° dicembre 2003.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fico Bianco del Cilento», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione consorzio per la tutela e la valorizzazione del «Fico bianco del Cilento», con sede in Agropoli (Salerno), via San Marco n. 118, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65169 del 15 ottobre 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione consorzio per la tutela e la valorizzazione del «Fico bianco del Cilento», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione consorzio per la tutela e la valorizzazione del «Fico bianco del Cilento», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Fico Bianco del Cilento», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto:

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Fico Bianco del Cilento».

Art. 2.

La denominazione «Fico Bianco del Cilento» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 65169 del 15 ottobre 2003, e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Fico Bianco del Cilento», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «FICO BIANCO DEL CILENTO»

Art. 1.

*Denominazione del prodotto*

La denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» è riservata ai fichi essiccati che abbiano i requisiti specificati nel presente disciplinare.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*

La denominazione di origine protetta D.O.P. «Fico Bianco del Cilento» designa i frutti dei biotipi riferibili alla cultivar dottato coltivati nel territorio della regione Campania definito al successivo art. 3.

Il prodotto ammesso a tutela con la DOP può essere commercializzato solo allo stato essiccato e si può presentare sia con buccia che senza (fichi mondi). All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;

fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura: colore uniforme da giallo ambrato a marrone;

fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;

polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti, ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;

pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;

umidità: massima consentita 26%;

contenuto in zuccheri - valore minimo /l00g di sostanza secca:

glucosio 21,8 g;

fruttosio 23,2 g;

saccarosio 0,1 g;

difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti, muffe, o da altri agenti; è ammessa la presenza di suberificazione fino al 5% della superficie del frutto.

È consentito l'impiego di eventuale farcitura con altri ingredienti, quali mandorle, noci, nocciole, semi di finocchietto, bucce di agrumi sempre che l'insieme non superi il 10% del prodotto finito e che sia provata la provenienza di tali ingredienti esclusivamente dal territorio dell'area di produzione delimitata al successivo art. 3.

Art. 3.

*Delimitazione area di produzione*

La zona di produzione del «Fico Bianco del Cilento» comprende per intero o in parte, il territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno:

*a)* comuni totalmente compresi:

Agropoli, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Casalvelino, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Controne, Felitto, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccadaspide, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Trentinara, Vibonati;

*b)* comuni parzialmente compresi:

Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Capaccio, Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ceraso, Corleto Manforte, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Laureto, Orria, Ottati, Moio della Civitella, Montano Antilia, Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Rossigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla confluenza del confine nord del comune di Agropoli con il mar Tirreno la linea segue lo stesso fino alla loc. Varco Cilentano (25 m slm), da qui in direzione nord segue la provinciale Varco Cilentano - Matinelle, incrociando, all'altezza della loc. Capodifiume (35 m slm), la s.s. 166 «degli Alburni».

Prosegue per la prov. «Matinelle-Cerrelli», da qui, in direzione nord segue la prov. «Cerrelli-Incrocio con la s.s. 19» fino al km 6 dove la lascia per seguire il corso del fiume Calore fino alla loc. Ponte Calore. Qui piega ad ovest, risalendo, alla loc. F.te Pedecchiosa (30 m slm), verso nord lungo il corso del Vallone Varco del Vescovo, in comune di Serre, fino ad incrociare la s.s. 19 al km 18,5 (127 m slm) seguendo la stessa fino al km 26,600 in direzione est all'incrocio della provinciale per Controne in loc. Canalicchio.

Percorre la provinciale, in direzione sud-ovest fino al km 6,800 (226 m slm) ove la lascia per seguire il confine comunale del comune di Controne fino ad incrociare la strada provinciale Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando per Ottati, S. Angelo a Fasanella, Corleto Manforte fino al suo termine all'incrocio cioè con la s.p. 166 (al km 45).

Da questa prosegue fino al confine del comune di Bellosguardo (km 40,500) di qui in direzione sud segue il confine comunale di Bellosguardo fino al confine del comune di Felitto che percorre fino al confine comunale di Monteforte Cilento.

Segue questo confine fino ad incontrare il confine del comune di Perito che percorre in loc. Area del Lupo. All'incrocio con la provinciale Perito-Vallo della Lucania, ne segue il tracciato dal km 8, fino ad immettersi sulla s.s. 18, passando per gli abitati di Orria, Gioi, Cardile, Moio della Civitella ed Angellara. Segue il tracciato della s.s. 18 passando per l'abitato di Alfano fino al confine del comune di Roccagloriosa, al km 187 (312 m slm) che segue fino al confine nord del comune di Torre Orsaia compreso. In comune di Caselle in Pittari alla loc. Pietrecupe (ca. 510 m slm) segue il vallone Grande (loc. Felicita) incrociando in loc. Sciarapotamo il confine nord del comune di Morigerati. Percorre, verso est, il confine nord del comune di Morigerati fino ad incrociare la strada provinciale Caselle in Pittari-Casaletto Spartano al km 34 che percorre fmo al km 31,900 dove a quota 608 m slm segue, verso sud ed est, il confine comunale di Tortorella fino all'incrocio della provinciale Casaletto Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20 al km 7,500, di qui a quota 355 m slm segue il Fosso Stregara che percorre passando, a quota 102 m slm, lungo il confine comunale di Sapri, fino al vallone Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino alla sua confluenza nel Mar Tirreno.

Da qui l'area risulta delimitata, per i suoi lati sud ed ovest dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con il comune di Capaccio.

Art. 4.

*Origine del prodotto*

Le piante di fico da millenni hanno caratterizzato il paesaggio campano ed in particolare del Cilento. La loro introduzione è da attribuire ai coloni greci che in queste aree avevano fondato diverse città. Autori dell'epoca romana e altri a seguire fino ai giorni nostri hanno decantato le caratteristiche dei prodotti agricoli del Cilento tra i quali i fichi essiccati. L'attività di essiccazione dei fichi nel Cilento si è avvalsa, da secoli della stessa manodopera agricola impiegata nelle operazioni colturali e nella raccolta dei frutti dalla pianta. Si tratta di un processo produttivo elementare, una consuetudine che lega fortemente l'uomo alla zona e alle tradizioni tipiche locali. Già Catone, e poi Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della manodopera impiegata nei lavori dei campi. È facile capire come questa convivenza millenaria abbia condizionato fortemente la cultura locale, cosa che traspare dalla constatazione del ruolo principe svolto dalla pianta e dai frutti del fico, nelle espressioni idiomatiche, nelle storie, nelle fiabe ed in tutto ciò che è espressione dell'immaginario umano.

La DOP fico bianco del Cilento identifica, quindi, un prodotto complesso, frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo che tramandata nel corso dei millenni, è assurta alla dignità di tradizione. Deve essere, pertanto, garantita l'origine certa del prodotto e la tracciabilità delle fasi del processo produttivo, mediante l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori e delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, gestiti dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7. Lo stesso organismo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, verificherà che il prodotto tutelato dalla D.O.P risponda alle prescrizioni del disciplinare.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento del prodotto*

Le modalità e tecniche di coltivazione riportate nel presente disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate nell'area in questione. Esse sono elementi della tradizione e parte integrante della culturale contadina locale che da sempre conferiscono caratteri di originalità ai fichi secchi identificati con la denominazione di origine «Fico Bianco del Cilento».

La particolare resistenza delle piante alla siccità e ai vari agenti patogeni non impone prescrizioni particolari in merito alle tecniche di coltivazione. I sesti e le distanze di impianto possono essere variabili, fermo restando che la densità d'impianto non potrà superare le 700 piante ad ettaro.

Nei nuovi impianti, le piante vanno però inserite secondo una distribuzione geometrica che preveda la costituzione di filari paralleli tra loro e di interfilari che consentano il transito delle macchine agricole.

Le forme di allevamento sono quelle a vaso libero, in uso tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.

La produzione unitaria massima di fichi freschi non deve essere superiore a 19 t/ha di coltura specializzata. Fermo restando detto limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima per ettaro degli impianti promiscui dovrà essere rapportata alla effettiva superficie coperta dalle piante di fico.

La raccolta dei fichi con buccia va effettuata quando i fichi sono stramaturi, mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza buccia possono essere raccolti a non completa maturazione. È ammessa la tecnica della puntura dei frutti e dell'inoliazione che va effettuata con prodotti naturali. Il processo di essiccazione dei frutti riguarda esclusivamente i frutti interi, con o senza buccia, e deve avvenire con esposizione diretta al sole e/o con l'applicazione di tecniche coadiuvanti come la protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica con altezza minima di due metri e/o la bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.

Il prodotto, nelle varie tipologie commerciali sopradescritte, può essere posto in vendita anche dopo aver subito trattamenti di cottura che ne imbruniscono la buccia. Il processo di cottura dei frutti deve avvenire esclusivamente in forni ad aria calda. La farcitura va effettuata inserendo nei fichi essiccati, previa apertura longitudinale del frutto, gli ingredienti previsti all'art. 2.

Art. 6.

*Legame con l'ambiente*

In molti documenti appare evidente come il fico secco sia identificativo dell'area del Cilento. Essi sono stati da tempi remoti considerati beni di lusso o comunque voluttuari in quanto da sempre considerati vere e proprie leccornie, ricercatissimi da mercanti interessati a rifornire i mercati più ricchi del momento. I fichi, pertanto, sono stati da sempre una notevole fonte di reddito ma anche alimento di base per le popolazioni locali in difficili periodi storici, grazie all'abbondanza degli stessi ed alla possibilità di conservati per l'intero periodo dell'anno mediante l'essiccazione. Infatti, l'azione mitigatrice del mare e la barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nord-est posta dalla catena degli Appennini, insieme alla buona fertilità del suolo e ad un ottimale regime pluviometrico rappresentano le ideali condizioni pedo-climatiche che hanno fatto sì che vi fosse una notevolissima diffusione della coltura nell'area considerata, cosa che ha caratterizzato sensibilmente il paesaggio rurale e permesso di definire il Cilento area vocata per la coltivazione del fico fin dall'epoca dell'impero romano. «Questi elementi, uniti alla semplicità della coltivazione e al pieno adattamento della specie e della varietà all'am-

biente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a conferire, ai fichi essiccati cilentani quelle caratteristiche organolettiche (sapore, dolcezza, gusto prelibato e profumato) particolarmente apprezzate dai consumatori. Inoltre, va posto giusto rilievo al fatto che, oltre alla coltivazione, la semplicità di coltivazione, la resistenza della pianta ad avversità fitopatologiche hanno permesso alla coltura di guadagnare le prime posizione nell'indice di gradimento del coltivatore che ha così collocato questa pianta su tutta la propria azienda, in coltura specializzata, o consociata.

Art. 7.

*Organismo di controllo*

Le verifiche di rispondenza del prodotto alle disposizioni del disciplinare verranno svolte da un organismo di controllo conforme alle disposizioni dell'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

*Confezionamento ed etichettatura*

La commercializzazione del «Fico Bianco del Cilento» deve avvenire utilizzando le confezioni tradizionali di seguito descritte.

I fichi essiccati possono essere confezionati, sia al naturale che farciti, in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona, sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 gr. Possono essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale di origine vegetale, con pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in confezioni da 125 a 1.000 gr; possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e farciti con gli ingredienti di cui all'art. 2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.

Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti in caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelli di ogni altra iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e «Denominazione di origine protetta» (o la sigla «D.O.P.»).

Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare:

nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;

annata di produzione dei fichi contenuti;

peso netto all'origine;

il simbolo grafico di cui al successivo art. 10, relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Per la denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1, è vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

*Utilizzo della DOP per i prodotti derivati*

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Fico Bianco del Cilento DOP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Fico Bianco del Cilento DOP» certificato come tale, deve costituire il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del «Fico Bianco del Cilento DOP» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione «Fico Bianco del Cilento» DOP riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del reg. (CEE) 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva del «Fico Bianco del Cilento DOP» consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

Art. 10.

*Logotipo*

Il logotipo raffigura, in maniera stilizzata, tre fichi maturi che lasciano intravedere la tipica progressiva colorazione del frutto in essiccazione, poggiati su di una superficie verde che evoca un prato. Di fianco ai frutti, nella parte destra del disegno, è visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico. Sullo sfondo compare uno squarcio di cielo azzurro con, a sinistra in alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale.

Il disegno nel suo insieme è inscritto in un cerchio dalla banda spessa in cui è inserita la dicitura Fico Bianco del Cilento dislocata lungo un tracciato curvo che percorre la circonferenza del cerchio. La scritta è impressa all'interno della banda circolare ed è suddivisa in due parti: le parole «Fico Bianco» sono collocate nella metà superiore del cerchio, le parole «del Cilento» in quella inferiore.

Il logo è in quadricomia, realizzato in maniera vettoriale con software Adobe Illustrator 5.5. Il carattere tipografico utilizzato per il testo del logo è il «Copperplate Gothic Thirty BC», di colore bianco ombreggiato viola.

Dal punto di vista colorimetrico, il logotipo è composto dai seguenti colori:

verde del fico a sinistra: ciano 60%, giallo 100%; verde del fico centrale: ciano 41%, giallo 75%; verde del fico a destra: ciano 75%, giallo 75%; giallo dei fichi: giallo 75%; verde del prato: ciano 75%, giallo 75%; verde dell'ombra: ciano 100%, giallo 100%, nero 39%; ocra della colonna: magenta 9%, giallo 50%; ocra dell'abaco ed echino: magenta 15%, giallo 75%; azzurro del cielo: ciano 43%; giallo del sole: giallo 100%; rosso del cerchio: magenta 100%, giallo 48%; ombra del testo: ciano 63%, magenta 100%.

Il limite massimo di riduzione del marchio è di «base cm 2».

**04A00258**

---

DECRETO 29 dicembre 2003.

**Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.**

## IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1778/2001 del 7 settembre 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denomina-

zione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, al sensi del citato art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo al sensi del comma 1, dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, al sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1778/2001 del 7 settembre 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Salamini Italiani alla Cacciatora», venga apposta la dicitura:

«Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Salamini Italiani alla Cacciatora», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2003

*Il direttore generale:* ABATE

**04A00259**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 novembre 2003.

**Autorizzazione all'organismo di classifica RINA S.p.a. per le certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi in attuazione al regolamento (CE) n. 782/2003 e relativo accordo sulle modalità di espletamento dell'attività di certificazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA
DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO
MARITTIMO E INTERNO
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione AFS), adottata a Londra il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), non ancora entrata in vigore;

Viste le «Linee Guida per la visita e la certificazione dei sistemi antivegetativi applicati alle navi», adottate dall'IMO con risoluzione MEPC 102/48 dell'11 ottobre 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio 2003;

Considerato che il RINA S.p.A. è organismo riconosciuto ai sensi della direttiva comunitaria 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/105/CE e dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato l'esito favorevole della valutazione dei requisiti tecnico-professionali e organizzativi posseduti dal RINA S.p.a., effettuata dall'amministrazione ai fini del rilascio, con DD.DD. in data 7 agosto 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'autorizzazione e dell'affidamento per l'espletamento dei compiti di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Vista l'istanza in data 6 maggio 2003, con la quale il RINA S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio delle certificazioni in attuazione del predetto regolamento comunitario, e in conformità alla menzionata convenzione internazionale;

Ritenuta la necessità, al fine della tutela dell'ambiente marino, di ottemperare agli obblighi derivanti agli Stati membri dell'Unione europea dal citato regolamento (CE) n. 782/2003;

Decreta:

Art. 1.

Il RINA S.p.a. è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché il rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e in conformità della Convenzione internazionale AFS adottata a Londra il 5 ottobre 2001, dopo la sua entrata in vigore.

Art. 2.

Le attività di cui all'art. 1 e relative modalità sono specificate nell'accordo sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il RINA S.p.a., accordo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 novembre 2003

*Il dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
COSENTINO

*Il dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
CALIENDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL RINA S.P.A.

Il presente accordo viene stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito indicati per brevità «Amministrazione») ed il RINA S.p.A.

Premesso che:

*a)* il RINA S.p.A. è organismo riconosciuto conformemente alle disposizioni della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

*b)* il RINA S.p.A. è stato autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

*c)* al RINA S.p.A. sono stati affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;

*d)* il 5 ottobre 2001 è stata adottata da una Conferenza diplomatica svoltasi sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (di seguito indicata per brevità «Convenzione AFS»);

*e)* la Convenzione AFS prevede il rilascio di un «Certificato internazionale del sistema antivegetativo» (di seguito indicato per brevità «Certificato AFS»);

*f)* la Convenzione AFS entrerà in vigore soltanto dodici mesi dopo la sua ratifica da parte di almento venticinque Stati che rappresentino almeno il 25% del tonnellaggio mondiale;

*g)* il Regolamento (CE) N. 782/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi (di seguito indicato per brevità «Regolamento CE») vieta a decorrere dal 1° luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici che agiscono come biocidi;

*h)* il Regolamento CE richiede che a decorrere dal 1° luglio 2003 le navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi;

*i)* il Regolamento CE definisce come «periodo interinale» il periodo che inizia il 1° luglio 2003 e termina alla data di entrata in vigore della Convenzione AFS,

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1.
*Soggetti*

Sono parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il RINA S.p.A.

Art. 2.
*Oggetto*

1. Costituiscono oggetto del presente accordo l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati nonché al rilascio dei certificati di seguito indicati:

*a)* certificato internazionale del sistema antivegetativo ai sensi delle disposizioni del Regolamento CE e conforme al modello riportato nell'allegato II del Regolamento CE stesso, nel periodo interinale;

*b)* certificato internazionale del sistema antivegetativo rilasciato ai sensi della Convenzione AFS, dopo l'entrata in vigore della Convenzione AFS stessa.

2. Il RINA S.p.A. può rilasciare i certificati di cui al comma 1 solo per le navi in classe e per le quali ha rilasciato i certificati oggetto di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati oggetto di affidamento, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e come specificato nei decreti dirigenziali datati 7 agosto 2001.

Art. 3.
*Compensi per il rilascio dei certificati*

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra RINA S.p.A. e i soggetti che richiedono le attività oggetto del presente accordo.

Art. 4.
*Obblighi del RINA nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 2*

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 il RINA S.p.A. si impegna a far svolgere il servizio:

*a)* ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del RINA mediante un rapporto contrattuale di lavoratore dipendente che escluda la possibilità di svolgere altre attività che configurino un conflitto di interessi;

oppure:

*b)* alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il quale il RINA S.p.A. abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.

2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art.4, comma 1, lettera *b)* del presente accordo sono vincolate al sistema di qualità del RINA S.p.A.

3. Il RINA S.p.A., nell'espletamento dell'attività di cui all'art. 2 del presente accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attività di Port State Control, laddove richiesto, ed a riferire all'Amministrazione.

Art. 5.
*Obblighi di informazione*

1. Il RINA S.p.A. fornirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, l'elenco dei certificati AFS rilasciati ai sensi dell'art.2 del presente accordo ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra l'Amministrazione e RINA S.p.A., con semplice scambio di corrispondenza.

2. Il RINA S.p.A. accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni, moduli e rapporti richiesti per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo.

3. Le norme, istruzioni, moduli e rapporti saranno redatti in lingua italiana e inglese.

4. Il RINA S.p.A. si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo 24 ore su 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso dei dati relativi all'attività oggetto del presente accordo.

5. Il RINA S.p.A. accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di certificazione di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

Art. 6.
*Interpretazioni ed equivalenze*

Il RINA S.p.A. riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora con propri esperti alla loro definizione, quando richiesto dall'Amministrazione.

Art. 7.
*Controlli*

1. Lo svolgimento da parte del RINA dell'attività di cui al presente accordo viene verificata periodicamente dall'Amministrazione, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate ai sensi del presente accordo.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal RINA S.p.A. sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 8.
*Durata*

1. Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione quando ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non vengano svolti dal RINA S.p.A. con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente accordo ha durata indeterminata.

2. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo.

Art. 9.
*Responsabilità*

Il RINA S.p.A. è direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.
*Interpretazione dell'accordo*

Il presente accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 11.
*Foro competente*

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma ed il RINA S.p.A. presso la propria direzione generale in via Corsica, 12 - 16128 Genova.

Roma, 17 novembre 2003

p. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
FIRMATO

p. *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
FIRMATO

p. *Il RINA S.p.A.*
FIRMATO

**04A00334**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2003.

**Rettifica al decreto del 2 agosto 2002 di ammissione al finanziamento al Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione», relativo al progetto n. 12811 - Trasporti tema 15.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto ministeriale che, nell'ambito delle attività finanziabili con procedimento negoziale, disciplina la selezione e il sostegno a progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il decreto direttoriale dell'11 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 e recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori strategici per il Mezzogiorno (agro-industria, ambiente, beni culturali, trasporti)»;

Visto il decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2002 con il quale è stato ammesso al finanziamento, tra gli altri, e con le modalità ivi indicate, il progetto n. 12811 - Trasporti Tema 15, presentato da Compagnia italiana impianti antincendio Stopfire S.p.a., Pomigliano Ambiente S.p.a., Robogat S.r.l. e Università degli studi di Napoli «Federico II» - Dipartimenti D.I.S., D.I.T., D.P.G.I.;

Vista la nota in data 1° agosto 2003 pervenuta a questo Ministero in data 5 settembre 2003 prot. n. 7466, con la quale la proponente Compagnia italiana impianti antincendio Stopfire S.p.a. ha richiesto la revisione delle condizioni specifiche poste per la stipula del contratto relativo al progetto sopra menzionato;

Acquisito, al riguardo, il parere positivo dell'Istituto convenzionato incaricato dell'istruttoria tecnico-economica, espresso con nota del 26 novembre 2003, pervenuta a questo Ministero in data 1° dicembre 2003, prot. n. 9906;

Fermo restando il costo ammesso ed il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'adozione di uno specifico provvedimento di rettifica del decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 1188 del 2 agosto 2002, le condizioni specifiche, indicate nella sez. D della scheda allegata al decreto e relativa al progetto n. 12811 - Trasporti Tema 15, presentato da Compagnia italiana impianti antincendio Stopfire S.p.a., Pomigliano Ambiente S.p.a., Robogat S.r.l. e Università degli studi di Napoli «Federico II» - Dipartimenti D.I.S., D.I.T., D.P.G.I., sono così modificate: «La stipula del contratto è subordinata all'impegno da parte di Compagnia Italiana Impianti Antincendio Stopfire S.p.a. alla preventiva immissione di mezzi freschi, per l'importo non inferiore a € 334.000,00 sotto forma di capitale sociale o di prestito da parte dei soci (con contestuale impegno da parte di questi ultimi a non richiederne la restituzione prima della conclusione del progetto di ricerca e di quello di formazione), da effettuare prima della prima erogazione a stato d'avanzamento.

Art. 2.

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto direttoriale n. 1188-ric del 2 agosto 2002.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**04A00358**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

**Piano nazionale della sicurezza stradale (art. 32, legge n. 144/1999) - Secondo programma annuale di attuazione per il 2003.** (Deliberazione n. 81/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che — al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunità europee — prevede la predisposizione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga attuato mediante programmi annuali approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), che reca limiti di impegno per l'attuazione dei programmi annuali, autorizzando gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 100, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione per il 2002;

Vista la nota 10 ottobre 2003, n. 79/M, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il secondo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, con richiesta di urgente trattazione al fine di consentire l'impegno, entro il 31 dicembre 2003, del secondo limite previsto dalla citata legge n. 488/1999, decorrente dal 2002;

Visto il parere favorevole sul citato secondo programma annuale espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 2 ottobre 2003;

Prende atto:

che il secondo programma di attuazione relativo al 2003, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla legge n. 144/1999 e dal Piano nazionale della sicurezza stradale, promuove le linee di azione con maggiore impatto sui livelli di sicurezza stradale che possono essere avviate immediatamente e favorisce la partecipazione delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali all'attuazione del Piano e quindi al processo di miglioramento della sicurezza stradale;

che il suddetto secondo programma si articola in azioni puntuali di «primo livello», volte ad eliminare le situazioni di maggior rischio sulla viabilità locale e quindi a determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime di incidenti stradali, ed in azioni sistematiche di «secondo livello» che mirano a migliorare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale, al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi, aumentando i tassi di riduzione delle vittime a parità di risorse impegnate;

che tale programma annuale è finanziato a carico del secondo limite di impegno quindicennale, pari a 20,658 Meuro a decorrere dal 2002, previsto dalla legge n. 488/1999, cui corrisponde un volume complessivo di investimenti attivabili, tenuto conto delle quote a carico degli enti locali, pari a circa 400 Meuro;

che il 75% di tali fondi sarà gestito direttamente dalle regioni, per attività ed interventi di competenza degli enti locali, mentre il 25% residuo sarà gestito dall'Amministrazione centrale per attività ed interventi strategici di rilevanza nazionale e per promuovere, prioritariamente, l'istituzione di una rete di centri di monitoraggio regionali;

che il riparto delle risorse tra le regioni sarà effettuato, secondo la tabella allegata al programma, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'80% in base al danno sociale determinato dall'incidentalità stradale rilevata nelle singole regioni e per il 20% in relazione all'estesa della rete stradale di ogni regione, riservando il 33,33% delle risorse alle regioni meridionali;

che il programma reca la precisazione che tutti i finanziamenti debbono essere in conto capitale;

che è previsto che l'allocazione delle risorse, negli ambiti di competenza centrale o regionale, venga effettuata — in coerenza con principi e parametri concordati tra Governo, regioni, province e comuni — secondo procedure concorsuali e/o forme concertative, sulla base di criteri principalmente di priorità, aggiuntività e premialità;

che vengono individuati massimali indicativi per le quote di cofinanziamento, a carico dello Stato, degli interventi strategici di competenza centrale, mentre viene lasciata alle regioni, per gli interventi di loro competenza, la possibilità di modificare tali massimali con motivata decisione, in modo tale da favorire la più ampia partecipazione degli enti locali e da innescare quei processi di innovazione che sono essenziali per recuperare il ritardo di sicurezza stradale finora accumulato;

Delibera:

È approvato il secondo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, è riferito all'annualità 2003.

Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di:

attivare uno stringente sistema di monitoraggio;

riferire a questo Comitato, entro il 30 settembre 2004, sulle risultanze del monitoraggio di cui all'alinea precedente.

Roma, 13 novembre 2003

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2003*
*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 136*

**04A00327**

## AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2004.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Biella.**

### IL DIRETTORE REGIONALE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Biella in data 23 dicembre 2003, prot. n. 117704, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della migrazione della procedura Territorio in ambiente WEB avvenuta il giorno 11 dicembre 2003;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente richiesto con nota datata 9 gennaio 2004, prot. n. 207/04;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 11 dicembre 2003, regione Piemonte: ufficio provinciale di Biella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 9 gennaio 2004

*Il direttore regionale:* MAGGIO

**04A00306**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 23 dicembre 2003.

**Realizzazione degli interventi urgenti ricompresi nell'Accordo di programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurativo» - Fase I 2000-2002 (26 febbraio 2002) - Ente attuatore: E.S.A.F. - Deroga alla normativa vigente.** (Ordinanza n. 379).

### IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 30 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F., con nota prot. n. 4351 del 3 luglio 2003, ha fatto presente che in riferimento ad alcuni interventi in corso di realizzazione, interventi finanziati direttamente dalla regione Sardegna ovvero ricompresi nell'Accordo di programma quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurativo» Fase I 2000-2002, si sono rese disponibili, a seguito delle gare d'appalto, consistenti economie che potrebbero essere utilizzate per il completamento degli interventi medesimi posto che gli stessi, per limiti di finanziamento, non hanno potuto risolvere tutte le criticità degli schemi acquedottistici interessati;

Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata ha evidenziato che la realizzazione dei lavori urgenti di completamento mediante ricorso a perizia di variante avrebbe rilevanti benefici in termini di riduzione dei tempi e dei costi afferenti alle nuove progettazioni ed al connesso *iter* di affidamento dei lavori ed ha richiesto, per tale finalità, di poter derogare al disposto di cui all'art. 25, comma 3 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di realizzare perizie di variante di importo superiore al limite del 5% previsto dalla norma medesima, rientranti comunque nell'importo del finanziamento;

Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata e con successive note di dettaglio prot. n. 5090 del 7 agosto 2003, n. 5099, n. 5106, n. 5109, n. 5111 dell'8 agosto 2003, n. 5282 del 27 agosto 2003 e n. 5284 del 27 agosto 2003, n. 5495 del 4 settembre 2003, ha formulato richiesta di deroga al disposto di cui all'art. 25, comma 3, per i seguenti interventi:

«Schemi n. 46-39 N.P.R.G.A. "Cagliari" e "Sud Orientale" Progetto esecutivo delle condotte principali di avvicinamento per il comune di Villasimius»;

«Schemi n. 37 N.P.R.G.A. "Santu Miali". Progetto esecutivo completamento schema»;

«Riordino rete idrica della città di Olbia»;

«Schemi nn. 45-49 N.P.R.G.A. "Sulcis Nord-Sud. Progetto esecutivo della diramazione per Gonnesa"»;

«Schema n. 27 N.P.R.G.A. "Mandrainas" Sostituzione condotte»;

«Schema n. 20 N.P.R.G.A. "Bau Pirastu". Lavori di potenziamento dell'acquedotto Bau Pirastu. Progetto esecutivo per la costruzione del Tronco da Bau Pirastu ad Abbasanta con diramazione per S. Agostino ed Abbasanta»;

«Schema n. 31 N.P.R.G.A. TIRSO. Progetto esecutivo. Ramo Serralonga Partitore Marrubiu»;

«Schema n. 46-49 N.P.R.G.A. "Cagliari-Sud Orientale". Progetto per la realizzazione delle condotte principali di avvicinamento per le zone costiere di Sinnai e Maracalagonis»;

«Realizzazione opere per l'approvvigionamento idrico della Marina di Arbus»;

Progetto esecutivo delle condotte di collegamento tra l'impianto di potabilizzazione ed il serbatoio di Monte Oro e del Serbatoio di via Milano con il serbatoio di Serra Secca;

Schema n. 7 «Bidighinzu» Diramazione per Osilo dal serbatoio di Serra Secca;

Atteso che, con nota prot. n. 1583 del 18 novembre 2003 è stato chiesto all'assessorato regionale dei lavori pubblici, titolare dei finanziamenti relativi agli interventi sopra indicati, un parere in merito all'urgenza di provvedere alla realizzazione dei sopraccitati lavori di completamento mediante ricorso a perizie di variante;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici con nota prot. n. 27865 del 12 dicembre 2003 ha espresso parere favorevole in relazione alla necessità della tempestiva spendita delle risorse finanziarie del Programma operativo regionale ed alla contrazione dei tempi che può derivare dal superamento delle fasi contrattuali relative alla progettazione ed appalto oltreché i vantaggi conseguibili, in termini gestionali, per l'anticipata utilizzazione delle opere, fermo restando che il ricorso all'istituto della perizia di variante non deve determinare l'insorgenza di maggiori oneri o di contenzioso tra la stazione appaltante e le imprese per la protrazione dei tempi di esecuzione dei lavori o per la loro sospensione;

Ritenuto di dover provvedere conformemente alla richiesta formulata dall'E.S.A.F. al fine di accelerare la realizzazione di importanti lavori di completamento dei sopra indicati interventi, complementari alle opere del programma commissariale per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Ordina:

1. L'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F. è autorizzato alle realizzazioni dei lavori urgenti di completamento degli interventi elencati in premessa mediante perizie di variante in deroga al disposto di cui al comma 3, art. 25, della legge n. 109/1994, nei limiti delle economie resesi disponibili nei relativi quadri economici di spesa già approvati nel rispetto delle vigenti procedure di approvazione delle citate perizie a termini della legge regionale n. 24/1987 e secondo quanto previsto negli specifici provvedimenti regionali di finanziamento.

2. L'E.S.A.F. è tenuto ad assicurare che in relazione all'autorizzazione di cui sopra non si determinino ritardi o sospensioni nell'esecuzione dei lavori in appalto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 23 dicembre 2003

*Il Commissario governativo:* MASALA

**04A00304**

---

ORDINANZA 30 dicembre 2003.

**Approvazione perizia suppletiva e di variante dell'intervento «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi» - Ente attuatore: E.A.F.** (Ordinanza n. 380).

## IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista la propria ordinanza n. 52, in data 9 agosto 1996, con la quale è stato reso esecutivo il terzo stralcio operativo 1995 del programma;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui Cassa depositi e prestiti, anche i lavori «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi»;

Atteso che con ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000 è stato approvato il progetto esecutivo e con decreto assessoriale n. 158 del 23 marzo 2000 veniva approvato il quadro economico dei lavori di «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi» così articolato:

| | | |
|---|---|---|
| A) LAVORI | | |
| 1) Lavori e compensi a corpo di contratto | Lire 23.428.506.411 | € 12.099.813,77 |
| 2) Lavori a corpo aggiuntivi per collegamento a opere esistenti | Lire 207.757.050 | € 107.297,56 |
| 3) Compensi per oneri D.Lgs n. 494/96 | Lire 77.000.000 | € 39.767,18 |
| Totale lavori in appalto | Lire 23.713.263.461 | € 12.246.878,51 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 1) Edificio direzione, uffici e telecontrollo | Lire 1.600.000.000 | € 826.331,04 |
| 2) Espropri | Lire 955.000.000 | € 493.216,34 |
| 3) Allaccio Enel | Lire 400.000.000 | € 206.582,76 |
| 4) Diritti | Lire 10.000.000 | € 5.164,57 |
| 5) Imprevisti | Lire 1.706.189.178 | € 881.118,43 |
| 6) Spese generali | Lire 2.926.105.846 | € 1.511.207,98 |
| 7) I.V.A. 20% su (B3+B4) | Lire 667.221.169 | € 344.590,95 |
| 8) I.V.A. 10% su (A+B1+B6) | Lire 2.531.526.946 | € 1.307.320,96 |
| Totale somme a disposizione dell'Amm.ne | Lire 10.795.736.539 | € 5.575.532,62 |
| TOTALE | Lire 34.509.000.000 | € 17.822.411,14 |

Atteso che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune modifiche ai lavori di rivestimento di vasche ed edifici vari per un importo suppletivo netto di € 531.393,26;

Atteso che l'E.A.F. ha predisposto, per la realizzazione dei suddetti lavori una perizia suppletiva e di variante, redatta dal direttore dei lavori e approvata dall'Ente medesimo con determinazione n. 51 del 10 luglio 2003;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. 21553 del 3 ottobre 2003 ha trasmesso il parere favorevole dell'ufficio tecnico istruttore n. 20 del 30 settembre 2003 all'approvazione della perizia suppletiva e di variante dell'intervento di «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi» che prevede una maggiore spesa contenuta entro il 5% dell'importo originario di contratto e trova copertura nelle somme stanziate per l'esecuzione dell'opera;

Atteso che il quadro economico dell'intervento in argomento risulta così rideterminato:

| | | |
|---|---|---|
| A) LAVORI | | |
| 1) Lavori e compensi a corpo di contratto | Lire 23.428.506.411 | € 12.099.813,77 |
| 2) Lavori a corpo aggiuntivi per collegamento a opere esistenti | Lire 207.757.050 | € 107.297,56 |
| 3) Compensi per oneri D.Lgs n. 494/96 | Lire 77.000.000 | € 39.767,18 |
| 4) Lavori di perizia | Lire 1.028.920.827 | € 531.393,26 |
| Totale lavori in appalto | Lire 24.742.184.288 | € 12.778.271,77 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| 1) Edificio direzione, uffici e telecontrollo | Lire 1.600.000.000 | € 826.331,04 |
| 2) Espropri | Lire 351.291.967 | € 181.427,16 |
| 3) Allaccio Enel | Lire 400.000.000 | € 206.582,76 |
| 4) Diritti | Lire 10.000.000 | € 5.164,57 |
| 5) Imprevisti | Lire 1.470.586.875 | € 759.495,77 |
| 6) Spese generali | Lire 2.926.105.843 | € 1.511.207,55 |
| 7) I.V.A. 20% su (B3+B4) | Lire 82.000.000 | € 42.349,47 |
| 8) I.V.A. 20% su (A+B1+B6) | Lire 2.926.829.020 | € 1.511.581,04 |
| Totale somme a disposizione dell'Amm.ne | Lire 9.766.815.718 | € 5.044.139,36 |
| TOTALE | Lire 34.509.000.000 | € 17.822.411,13 |

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante sopracitata relativa all'intervento «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi»;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - Emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1

*Approvazione della perizia suppletiva e di variante*

1. Tenuto conto del parere dell'ufficio tecnico istruttore, e delle considerazioni citate in premessa, è approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di «Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei comuni limitrofi» secondo il seguente quadro economico:

| A) LAVORI | |
|---|---|
| 1) Lavori e compensi a corpo di contratto | € 12.099.813,77 |
| 2) Lavori a corpo aggiuntivi per collegamento a opere esistenti | € 107.297,56 |
| 3) Compensi per oneri D.Lgs n. 494/96 | € 39.767,18 |
| 4) Lavori di perizia | € 531.393,76 |
| Totale lavori in appalto | € 12.778.271,77 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| 1) Edificio direzione, uffici e telecontrollo | € 826.331,84 |
| 2) Espropri | € 181.427,16 |
| 3) Allaccio Enel | € 206.582,76 |
| 4) Diritti | € 5.164,57 |
| 5) Imprevisti | € 759.495,77 |
| 6) Spese generali | € 1.511.207,55 |
| 7) I.V.A. 20% su (B3+B4) | € 42.349,47 |
| 8) I.V.A. 10% su (A+B1+B6) | € 1.511.581,04 |
| Totale somme a disposizione dell'Amm.ne | € 5.044.139,36 |
| TOTALE | € 17.822.411,13 |

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalla sopracitata ordinanza n. 176 del 4 febbraio 2000.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 30 dicembre 2003

*Il sub-commissario governativo:* DURANTI

**04A00307**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Avviso relativo alla pubblicazione della circolare concernente: «Ambito dei destinatari e prescrizioni in ordine alla presentazione delle domande di applicazione dell'art. 10, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dell'art. 9-*ter*, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343».**

Nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, supplemento speciale n. 1 - gennaio 2004, del 23 gennaio 2004, sarà pubblicata la circolare del segretario generale del 7 gennaio 2004 concernente: «Ambito dei destinatari e prescrizioni in ordine alla presentazione delle domande di applicazione dell'art. 10, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dell'art. 9-*ter,* comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come introdotto dall'art. 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343».

**04A00404**

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**Annunci di proposte di legge di iniziativa popolare**

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 gennaio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettoriali nonché da autocertificazioni, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche al titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Matera e ad altre province dello statuto d'autonomia provinciale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Sud Ausonia - via Piana n. 72 - Ponte (Benevento) - c.a.p. 82030 - tel. 3493812717.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 gennaio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettoriali nonché da autocertificazioni, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche al titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Napoli e ad altre province dello statuto d'autonomia provinciale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Sud Ausonia - via Piana n. 72 - Ponte (Benevento) - c.a.p. 82030 - Tel. 3493812717.

**04A00517 - 04A00518**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Rilascio di *exequatur***

In data 8 gennaio 2004 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Roberto Fusco, console onorario della Repubblica ellenica in Brindisi.

**04A00356**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Silvestro Papa, in Montella**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2003, viene estinta la parrocchia di S. Silvestro Papa, con sede in Montella (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A00285**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Montella**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 novembre 2003, viene estinta la parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Montella (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A00286**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Maria Assunta o della Cattedrale, in Como**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2003, viene estinta la parrocchia di S. Maria Assunta o della Cattedrale, con sede in Como.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A00287**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Sturno**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2003, viene estinta la parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Sturno (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A00288**

**Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Gatteo**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2003, viene estinta la parrocchia di di S. Antonio di Padova in Gatteo a Mare, con sede in Gatteo (Forlì), frazione Gatteo a Mare.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**04A00289**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 16 gennaio 2004*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2493 |
| Yen giapponese | 132,47 |
| Corona danese | 7,4486 |
| Lira Sterlina | 0,68840 |
| Corona svedese | 9,1902 |
| Franco svizzero | 1,5670 |
| Corona islandese | 87,37 |
| Corona norvegese | 8,6010 |
| Lev bulgaro | 1,9555 |
| Lira cipriota | 0,58672 |
| Corona ceca | 32,709 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 267,07 |
| Litas lituano | 3,4529 |
| Lat lettone | 0,6670 |
| Lira maltese | 0,4294 |
| Zloty polacco | 4,7125 |
| Leu romeno | 41139 |
| Tallero sloveno | 237,5500 |
| Corona slovacca | 40,770 |
| Lira turca | 1672478 |
| Dollaro australiano | 1,6257 |
| Dollaro canadese | 1,6188 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,7020 |
| Dollaro neozelandese | 1,8678 |
| Dollaro di Singapore | 2,1243 |
| Won sudcoreano | 1481,79 |
| Rand sudafricano | 9,1835 |

*Cambi del giorno 19 gennaio 2004*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2373 |
| Yen giapponese | 132,43 |
| Corona danese | 7,4483 |
| Lira Sterlina | 0,69280 |
| Corona svedese | 9,1760 |
| Franco svizzero | 1,5701 |
| Corona islandese | 86,19 |
| Corona norvegese | 8,6065 |
| Lev bulgaro | 1,9555 |
| Lira cipriota | 0,58672 |
| Corona ceca | 32,811 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 264,60 |
| Litas lituano | 3,4527 |
| Lat lettone | 0,6648 |
| Lira maltese | 0,4290 |
| Zloty polacco | 4,7240 |
| Leu romeno | 40985 |
| Tallero sloveno | 237,6000 |
| Corona slovacca | 40,780 |
| Lira turca | 1675170 |
| Dollaro australiano | 1,6323 |
| Dollaro canadese | 1,6108 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,6088 |
| Dollaro neozelandese | 1,8768 |
| Dollaro di Singapore | 2,1140 |
| Won sudcoreano | 1466,45 |
| Rand sudafricano | 9,0150 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A00521 - 04A00522**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Revaxis»**

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 943 dell'8 gennaio 2004*

Specialità medicinale: REVAXIS.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD Snc, 8, rue Jonas Salk, 69367 Lione (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

1 siringa preriempita da 0,5 ml con cappuccio copriago - A.I.C. n. 034457073/M (in base 10), 10VKHK (in base 32), classe: «C»;

10 siringhe preriempite da 0,5 ml con cappuccio copriago - A.I.C. n. 034457085/M (in base 10), 10VKHX (in base 32), classe: «C»;

20 siringhe preriempite da 0,5 ml con cappuccio copriago - A.I.C. n. 034457097/M (in base 10), 10VKJ9 (in base 32), classe: «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: 1 dose da 0,5 ml contiene:
principi attivi:
tossoide difterico purificato non meno di 2 U.I.* (5 Lf);
tossoide tetanico purificato non meno di 20 U.I.* (10 Lf)
Polivirus inattivato di tipo 1, 40 unità di antigene D;
Polivirus inattivato di tipo 2, 8 unità di antigene D;
Polivirus inattivato di tipo 3, 32 unità di antigene D.
eccipienti:
idrossido di alluminio, 2-fenossietanolo, formaldeide, medium 199*;

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche: «Revaxis» è indicato per l'immunizzazione attiva contro difterite, tetano e poliomielite, come dose di richiamo facente seguito alla vaccinazione primaria, in adulti e bambini di età superiore a 6 anni.

Produzione: Aventis Pasteur MSD SA, Campus Merieux, 1541 Avenue Marcel merieux, 69280 Marcy l'Etoile (Francia) o in alternativa.

---

* limite inferiore dell'intervallo di confidenza (p = 0.95) dell'attività, misurato in accordo ai dosaggi descritti nella Farmacopea Europea;
* medium 199 è un complesso di aminoacidi, sali minerali, vitamine ed altre sostanze diluite in acqua per preparazioni iniettabili.

Ultime fasi di produzione e controllo: Aaventis Pasteur SA, Parc Industriel d'Incarville, 27100 Val de Reuil (Francia).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A00395**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Legge n. 212/1992. Decreto n. 171 del 19 aprile 2001 come modificato dal decreto n. 176 del 13 maggio 2003 Graduatoria dei progetti ammissibili al contributo con indicazione di quelli finanziati sulla base delle risorse disponibili

| | Codice | Val | Pr. | Tot | Società | Costo definitivo dell'iniziativa | Contributo Concedibile | Contributo Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALB4 | 59 | 60 | 119 | COMES Srl | € 550.149,00 | € 274.725,00 | € 274.725,00 |
| 2 | CRO7 | 60 | 50 | 110 | COIP - Consorzio Ittico del Piceno | € 600.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 |
| 3 | MOLD2 | 57 | 50 | 107 | TREVISO GLOCAL Scarl | € 527.208,00 | € 263.523,00 | € 263.523,00 |
| 4 | UCR3 | 47 | 60 | 107 | CONSORZIO PROGETTO LAZIO 92 | € 791.682,00 | € 395.841,00 | € 395.841,00 |
| 5 | LET1 | 55 | 50 | 105 | ENGINEERING SERVICE Srl | € 810.680,00 | € 390.880,00 | € 390.880,00 |
| 6 | SLOV3 | 42 | 60 | 102 | ICARO Srl | € 348.159,00 | € 100.966,00 | € 100.966,00 |
| 7 | CRO3 | 51 | 50 | 101 | COMUNE DI GENOVA | € 470.291,00 | € 235.145,50 | € 235.145,50 |
| 8 | CRO10 | 50 | 50 | 100 | LACO.SAR. Srl | € 432.170,00 | € 216.085,00 | € 216.085,00 |
| 9 | EGIT3 | 50 | 50 | 100 | CNA - Associazione Provinciale di Ancona | € 280.100,00 | € 140.050,00 | € 140.050,00 |
| 10 | RUS7 | 49 | 50 | 99 | CESFO Scarl - Consorzio Europeo per lo Sviluppo della formazione | € 354.775,00 | € 177.387,50 | € 177.387,50 |
| 11 | TUN4 | 49 | 50 | 99 | ELDO S.R.L. | € 1.011.545,00 | € 298.406,00 | € 298.406,00 |
| 12 | TUN6 | 49 | 50 | 99 | AGECOSERV Srl | € 957.821,00 | € 275.046,00 | € 275.046,00 |
| 13 | TURCH2 | 58 | 40 | 98 | CNA PUGLIA | € 800.000,00 | € 400.000,00 | € 400.000,00 |
| 14 | RUS4 | 57 | 40 | 97 | TELERETE NORD EST Srl | € 310.000,00 | € 155.000,00 | € 155.000,00 |
| 15 | RUS10 | 46 | 50 | 96 | TONUTTI Spa | € 729.450,00 | € 364.725,00 | € 364.725,00 |
| 16 | CEK1 | 59 | 30 | 89 | A.T.P. Srl | € 619.379,00 | € 309.689,50 | € 309.689,50 |
| 17 | CEK2 | 48 | 40 | 88 | SIM Snc | € 583.577,00 | € 291.788,50 | € 81.609,63 |
| 18 | CEK6 | 58 | 30 | 88 | ARTECA Scarl | € 593.969,00 | € 296.394,50 | € 82.897,87 |
| 19 | SLOVAK2 | 57 | 30 | 87 | INFORM Srl | € 843.882,00 | € 413.000,00 | |
| 20 | BULG4 | 57 | 30 | 87 | COFIMP - Formazione e Consulenza | € 349.959,00 | € 174.980,00 | |
| 21 | UCR4 | 46 | 40 | 86 | MB PROGETTI Srl | € 778.265,00 | € 389.130,00 | |
| 22 | CRO5 | 55 | 30 | 85 | COOP CONSUMATORI NORDEST | € 341.947,00 | € 102.584,00 | |
| 23 | ROM15 | 42 | 40 | 82 | PROGETTO SOFTWARE Srl | € 279.850,00 | € 137.490,30 | |
| 24 | SLOVAK1 | 59 | 20 | 79 | ATP Srl | € 822.220,00 | € 411.110,00 | |
| 25 | BULG2 | 58 | 20 | 78 | E.C.O. Eco Consultants Organization Srl | € 681.982,46 | € 340.991,23 | |
| 26 | ROM16 | 48 | 30 | 78 | TEXILIA Spa | € 1.349.793,50 | € 413.165,52 | |

| | Codice | Val | Pr. | Tot | Società | Costo definitivo dell'iniziativa | Contributo Concedibile | Contributo Concesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | POL2 | 47 | 30 | 77 | FONDAZIONE LUIGI CLERICI | € 826.000,00 | € 413.000,00 | |
| 28 | ROM18 | 46 | 30 | 76 | S. P. S.- Società per il software Srl | € 236.388,00 | € 118.194,00 | |
| 29 | GEO1 | 56 | 20 | 76 | UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CASERTA | € 429.767,40 | € 214.861,50 | |
| 30 | EGIT1 | 43 | 30 | 73 | CIEM Scpa | € 462.500,00 | € 231.250,00 | |
| 31 | UCR1 | 42 | 30 | 72 | SEALAND ITALIA Srl | € 316.787,00 | € 94.719,13 | |
| 32 | RUS9 | 51 | 20 | 71 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO – Dipartim. Sociologia e Ricerca Sociale | € 408.120,00 | € 199.162,56 | |
| 33 | CRO4 | 51 | 20 | 71 | INFORMEST | € 689.523,40 | € 344.761,70 | |
| 34 | EGIT4 | 51 | 20 | 71 | ITALIAN GIFTWARE ASSOCIATION | € 1.280.928,26 | € 353.536,20 | |
| 35 | MOLD1 | 50 | 20 | 70 | SAM PROGETTI Snc | € 147.266,00 | € 42.920,00 | |
| 36 | ROM3 | 57 | 10 | 67 | IAL FRIULI VENEZIA GIULIA | € 286.681,00 | € 143.341,00 | |
| 37 | RUS3 | 46 | 20 | 66 | CEPI ITALIA Spa | € 292.913,00 | € 146.457,00 | |
| 38 | ROM10 | 45 | 20 | 65 | PROMETHEUS | € 463.472,00 | € 231.736,00 | |
| 39 | SLOV1 | 44 | 20 | 64 | COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – PROGETTAZIONE Scrl | € 708.620,72 | € 354.310,36 | |
| 40 | ROM1 | 43 | 20 | 63 | HRS Srl | € 183.360,00 | € 91.680,00 | |
| 41 | ROM7 | 42 | 20 | 62 | O.M.C.I. Srl | € 396.948,12 | € 198.474,06 | |
| 42 | RUS12 | 42 | 20 | 62 | CO.MA.S. Converting Machinery Sideco Srl | € 1.055.690,00 | € 400.805,00 | |
| 43 | SLOV4 | 42 | 20 | 62 | GRANDI STAZIONI Spa | € 381.662,00 | € 169.457,93 | |
| 44 | BULG1 | 51 | 10 | 61 | DEAMALTEA Srl | € 397.300,00 | € 198.650,00 | |
| 45 | ROM11 | 50 | 10 | 60 | IMM Spa | € 820.000,00 | € 410.000,00 | |
| 46 | AZB1 | 45 | 10 | 55 | PIETRO FIORENTINI Spa | € 253.866,00 | € 105.278,23 | |
| 47 | ROM22 | 43 | 10 | 53 | NEMESIS Snc | € 199.716,00 | € 99.858,00 | |
| 48 | EGIT2 | 42 | 10 | 52 | CONSORZIO MED EUROPE EXPORT | € 670.804,80 | € 335.402,40 | |
| 49 | BULG3 | 52 | 0 | 52 | ARCOTRONICS INDUSTRIES Spa | € 420.415,68 | € 210.207,84 | |
| 50 | POL4 | 52 | 0 | 52 | NYLSTAR C.D. Spa | € 747.518,00 | € 373.759,00 | |
| 51 | ROM19 | 42 | 10 | 52 | CORNUCOPIA - Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. | € 826.000,00 | € 413.000,00 | |
| 52 | ROM23 | 47 | 0 | 47 | COSTRUZIONI DONDI Spa | € 596.895,77 | € 298.447,89 | |

**04A00333**

### Variazione della denominazione della società «Studioconsult Fiduciaria S.r.l.», in Pescara e trasferimento della sede legale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale del 24 marzo 2003, alla società «Studioconsult Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Pescara, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 01667980682, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Julius Baer Fiduciaria S.r.l.», e la sede legale trasferita da Pescara a Milano.

**04A00357**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

### Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione della viabilità accessoria dell'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino, per l'adeguamento del sistema viario Roma-Fiumicino litorale, primo lotto ricadente interamente nel comune di Roma, presentato dall'A.N.A.S. - Compartimento per la viabilità Lazio - Roma.

Con il decreto n. 0727 del 1º dicembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo ai lavori per la realizzazione della viabilità accessoria dell'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino per l'adeguamento del sistema viario Roma-Fiumicino litorale, limitatamente al solo primo lotto ricadente nel comune di Roma, presentato dall'A.N.A.S. - Compartimento per la viabilità Lazio con sede in Roma, v.le Bruno Rizzieri n. 142 - 00173 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del ter- ritorio: http://www.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**04A00328**

### Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione del nuovo piano regolatore (P.R.P.) del porto di Anzio in comune di Anzio, presentato dalla società Capo D'Anzio S.p.a. e il comune di Anzio.

Con il decreto n. 0794 dell'11 dicembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione del nuovo piano regolatore (P.R.P.) del porto di Anzio da realizzare in comune di Anzio (Roma), presentato dalla società Capo d'Anzio S.p.a. ed il comune di Anzio, con sede in p.zza Cesare Battisti, 25 - 00042 Anzio (Roma).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**04A00329**

**Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato in comune di Villa di Serio, presentato dalla società Italgen S.p.a., in Villa di Serio.**

Con il decreto n. 0795 dell'11 dicembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato di potenza complessiva di circa 190 MWe in comune di Villa di Serio (Bergamo) e delle relative opere connesse costituite da un metanodotto della lunghezza di circa 40 km, un elettrodotto esistente e un cavo interrato di lunghezza pari a 250 m, presentato dalla società Italgen S.p.a. (subentrata alla Italcementi S.p.a.), con sede in via Kennedy - 24020 Villa di Serio (Bergamo).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**04A00330**

**Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione di una variante gestionale dell'impianto di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi anche tossici e nocivi in comune di Filago, presentato dalla società Ecolombardia 4, in Milano.**

Con il decreto n. 0761 del 4 dicembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione di una variante dell'impianto di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi anche tossici e nocivi in comune di Filago (Brescia), presentato dalla società Ecolombardia 4 S.p.a., con sede in via Boschetti n. 6 - 20124 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**04A00331**

**Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Palmi-Martirano nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, presentato dalla società SNAM Rete Gas S.p.a., in S. Donato Milanese.**

Con il decreto n. 0762 del 4 dicembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede la realizzazione del metanodotto Palmi-Martirano, avente lunghezza di circa 113 km, diametro di 1200 mm e pressione massima di esercizio di 75 bar. Il gasdotto si sviluppa nella regione Calabria tra i comuni di Palmi, Gioia Tauro, Rizziconi, Rosario, Laureana di Borrello, Candidoni, Serrata (Reggio Calabria); tra quelli di Mileto, Dinami, Francica, Gerocarne, Stefanaconi, Vazzano, Sant'Onofrio, Maierato, Pizzo Calabro, Francavilla Angitola, Filadelfia (Vibo Valentia) e tra quelli di Curinga, San Pietro a Maida, Maida, Feroleto Antico, Serrastretta, Decollatura, Platania, Confluenti, Martirano Lombardo, Martirano (Catanzaro). Il progetto è presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.a., con sede in p.zza S. Barbara n. 7 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

**04A00332**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401016/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 8760011 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Via Pallone 20/c | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **397,47** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **217,24** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **284,65** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **154,32** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **67,12** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **42,06** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **166,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **90,83** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **64,03** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **39,01** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **166,38** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **89,19** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **776,66** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **411,33** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **650,83** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **340,41** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 0,77 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **318,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **183,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 0,85 | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **188,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **175,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 17,50 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.